COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

12.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **NINO CRISTOFORI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Cristofori Nino, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvedimenti organici per la Calabria (2052);

Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366) 3

Cristofori Nino, *Presidente* 3, 7, 8, 9, 11 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30 31, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 46, 53, 54

Battaglia Pietro, *Relatore* .. 9, 14, 17, 18, 19, 20 22, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 46

Ciconte Vincenzo 9, 43, 46, 53

Coloni Sergio 9, 11, 14

PAG.

De Julio Sergio 13, 19, 21, 35

Garavini Andrea Sergio 5, 37

Lavorato Giuseppe 7, 8, 11, 30, 35, 53, 54

Mancini Giacomo 30, 53

Nucara Francesco 6, 53

Orsini Gianfranco 18

Pujia Carmelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3, 9, 17, 19, 20, 22, 29 30, 33, 35, 39, 40, 43, 46

Schettini Giacomo 11

Valensise Raffaele 3, 5, 10, 13 20, 21, 30, 31, 33

Zavettieri Saverio 7, 8, 31

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

MARIA TADDEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Rossella Artioli, Franco Bassanini, Guido Bodrato, Aristide Gunnella, Adalberto Minucci, Giovanni Mongiello, Alfredo Reichlin e Giuseppe Sinesio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giacomo Mancini, Sergio De Julio, Anna Maria Nucci Mauro, Francesco Nucara, Giuseppe Lavorato, Mario Tassone, Vincenzo Ciconte e Carmelo Pujia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti organici per la Calabria (2052); e della proposta di legge Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti organici per la Calabria »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tassone ed altri: « Interventi per lo sviluppo della regione Calabria ».

Comunico che il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante ripresa con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nella seduta del 21 settembre scorso era stato posto il problema relativo al decreto-legge riguardante Reggio Calabria ed erano stati richiesti, da numerosi colleghi, chiarimenti in proposito. Invito pertanto il rappresentante del Governo a fornire le necessarie delucidazioni in merito.

Darò poi la parola all'onorevole Valensise, il quale ha chiesto di intervenire (in aggiunta alle dichiarazioni da lui già rese in precedenza) per motivare la sua richiesta di una audizione del Presidente del Consiglio sulla questione suddetta.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo ribadisce quanto ha avuto occasione di dire nell'ultima seduta del Comitato ristretto, ossia che il decreto-legge riguardante Reggio Calabria sarà riproposto entro i primi giorni di ottobre.

RAFFAELE VALENSISE. Signor presidente, non metto in dubbio quello che ci è stato detto, non avrei avuto alcun bisogno di adottare la procedura che ho seguito se il problema avesse riguardato semplicemente la fiducia nella parola dell'onorevole Pujia, che si è fatto portavoce di autorevoli informazioni delle quali era in possesso.

Devo, tuttavia, riproporre con grande chiarezza alla Commissione la questione relativa all'atteggiamento assunto dalla maggioranza e dal Governo nei confronti del problema specifico di Reggio Calabria. Ci troviamo questa mattina nella

necessità, da tutti sentita, di porre fine all'*iter* del progetto di legge recante provvedimenti organici per la Calabria.

Si era profilata la possibilità – e l'opportunità – di inserire nel testo al nostro esame i contenuti del decreto-legge approvato al Senato, che avrebbe soddisfatto (sia pure, dal nostro punto di vista, in piccola parte) le specifiche esigenze di Reggio Calabria. A quel punto, però, abbiamo ricevuto da parte del Governo e dello stesso onorevole Pujia assicurazioni relative all'emanazione di uno specifico decreto riguardante Reggio Calabria. In proposito, si sono registrate valutazioni contrastanti da parte della maggioranza: mentre talune parti insistevano perché si procedesse all'inserimento del contenuto del decreto nel testo del provvedimento, abbiamo avuto l'impressione che altre componenti della maggioranza stessa non fossero del medesimo parere e riponessero le loro aspettative nell'emanazione del decreto.

Dobbiamo pertanto rilevare che la volontà del Governo, espressa dal sottosegretario Pujia, contiene un elemento di incertezza, non per responsabilità, ovviamente, del sottosegretario, ma per colpa dei fatti e della situazione esistente all'interno della coalizione di Governo. L'incertezza si riferisce in primo luogo alla data di emanazione del decreto: questa, infatti, avrebbe dovuto corrispondere alla data di approvazione dello schema del disegno di legge finanziaria da parte del Governo, ma tale approvazione sta slittando da un giorno all'altro, per necessità proprie dell'esecutivo. L'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte del Consiglio dei ministri non potrà avvenire oltre il 30 settembre, ma potrebbe slittare la sua approvazione da parte del Parlamento. L'onorevole Pujia aveva infatti parlato di una concomitanza tra l'approvazione del disegno di legge da parte del Governo e l'emanazione del decreto, ma altre voci ci hanno fatto temere che tale emanazione dovesse essere rinviata all'approvazione finale della legge finanziaria da parte del Parlamento.

Alle incertezze temporali che ho delineato si aggiungono, poi, dubbi relativi al merito: se, cioè, sia preferibile inserire nel provvedimento per la Calabria il contenuto del decreto-legge approvato dal Senato (aggiungendovi le modifiche ottenute dagli enti locali della regione nel corso di incontri con i rappresentanti del Governo), oppure insistere per l'emanazione di un nuovo decreto. Molti componenti della stessa coalizione governativa hanno espresso la volontà di insistere in questo senso.

I contrasti in proposito, esistenti nella maggioranza, comportano come conseguenza non dico la paralisi, ma, certamente, una battuta d'arresto nella predisposizione del decreto da parte del Governo. D'altra parte, tali schermaglie all'interno della coalizione sono legittime (non voglio dire rispettabili, non esprimo giudizi di valore), ma non hanno alcuna relazione con le necessità drammatiche della popolazione di Reggio Calabria. Considerati tutti i fattori che ho esposto e considerato anche che di giorno in giorno diminuisce il « tasso di straordinarietà ed urgenza » dei provvedimenti necessari, mi sono rivolto alla cortesia del presidente della Commissione per richiedere un'audizione del Presidente del Consiglio, nella speranza che si possa finalmente chiarire quali siano le intenzioni del Governo a proposito del decreto.

Ci troviamo, infatti, nella grottesca situazione in cui, sebbene tutte le forze politiche siano convinte della necessità di una soluzione specifica dei problemi di Reggio Calabria, il decreto non si vede; dobbiamo così accontentarci di assicurazioni piuttosto « elastiche », sulle quali emergono valutazioni differenziate da parte degli stessi rappresentanti della coalizione di Governo.

Sono queste le ragioni per cui mi sono permesso di sottoporre all'esperienza e alla sensibilità politica del presidente della Commissione bilancio la necessità di un'audizione del Presidente del Consiglio. L'articolo 143 del nostro regolamento prevede, d'altra parte, la facoltà delle Commissioni di chiedere l'intervento di ministri per ottenere chiarimenti su

questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie di loro competenza: non potrebbe esserci occasione migliore per utilizzare tale strumento.

La scelta tra l'emanazione o meno del decreto comporta un'assunzione di responsabilità da parte dei componenti la maggioranza, ma tale responsabilità si estende anche agli altri membri della Commissione, i quali dispongono di un diritto di emendamento che possono decidere di esercitare oppure no. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto da parte delle opposizioni comporterebbe, in questa sede, un ritardo nell'approvazione della legge, in quanto l'inserimento del testo del decreto nel provvedimento al nostro esame renderebbe necessaria l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti.

Ci troviamo, in sostanza, in una situazione di *impasse* prodotta, come ho più volte ripetuto, dall'incertezza del Governo derivante dai contrasti di valutazione interni alla maggioranza.

Non mi si venga, a questo punto, a proporre la presentazione di un ordine del giorno: l'utilizzazione di tale strumento per impegnare il Governo ad emanare un decreto è, prima di tutto, di dubbia ammissibilità dal punto di vista formale, e comunque, sotto l'aspetto politico, assolutamente inaccettabile da parte delle opposizioni.

Ribadisco, in conclusione, la mia richiesta (alla quale si può dar seguito in breve tempo) di ascoltare il Presidente del Consiglio, il quale ha la capacità di riassumere le posizioni dell'intero Governo e dell'intera maggioranza.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione dei progetti di legge per la Calabria e del decreto per Reggio Calabria sia ormai giunta ad un punto tale da richiedere una coraggiosa assunzione di responsabilità da parte del Parlamento e la composizione dei contrasti interni alla maggioranza che impediscono al Parlamento stesso di decidere.

Abbiamo davanti a noi due testi che, sostanzialmente e formalmente, si prestano ad obiezioni specifiche che abbiamo ripetutamente formulato nel corso della discussione svolta su di essi non soltanto nella passata legislatura ma anche in questi mesi, sia in Commissione sia in Comitato ristretto.

A questo punto, sul testo risultante dai lavori del Comitato ristretto e sulla bozza di decreto trasmessa dal Governo, siamo chiamati a decidere. Infatti, o si approva adesso la legge, con tutte le contraddizioni che secondo noi sia il disegno di legge sia la bozza di decreto presentano, in nome di un'urgenza sociale e politica da tutti proclamata, oppure è evidente che ci assumeremo la responsabilità di non riuscire a legiferare: questa è la verità!

RAFFAELE VALENSISE. Sono per l'approvazione della legge proprio perché non intendo perdere tempo, e lo stesso discorso vale per il decreto!

ANDREA SERGIO GARAVINI. Dobbiamo decidere di trasfondere nel disegno di legge il contenuto del decreto su Reggio Calabria, che si presta, nella bozza a nostra disposizione, ad obiezioni di merito da noi già formulate nel corso della discussione al Senato.

Giunti a questo punto, riteniamo che si debbano concludere in termini molto rapidi i lavori della Commissione affinché si possa approvare il disegno di legge sulla Calabria.

Per quanto riguarda il decreto, vorremmo sgombrare il terreno dalla continua ricerca delle responsabilità del Governo o del Parlamento, della maggioranza o delle opposizioni. A nostro parere la via del decreto è la più pericolosa e la più lenta a giungere in porto. Innanzitutto, perché scegliendo questa strada dovremmo dar credito ad un impegno del Governo e mi spiace rilevare che in molti casi – anche su sollecitazione di atti parlamentari come gli ordini del giorno – il Governo non è stato in grado di assolvere agli impegni solennemente assunti.

In secondo luogo, anche se quella del decreto fosse la via più rapida, in realtà l'attuazione delle misure in esso contenute potrebbe aver luogo soltanto dopo la conversione in legge del decreto stesso da parte dei due rami del Parlamento. Quindi, gli investimenti previsti si renderebbero possibili solo dopo la conversione in legge del decreto. Anche se fosse emanato in tempi assai ravvicinati, esso avrebbe davanti un lungo cammino parlamentare, per di più in un momento nel quale la Camera ed il Senato sono impegnate nell'esame del bilancio e, quindi, si trovano nell'impossibilità di esprimere rapidamente la propria opinione.

D'altra parte, non si deve dimenticare l'esistenza di una deliberazione della Commissione affari costituzionali della Camera che non ha riconosciuto la costituzionalità del decreto approvato dal Senato, non avendo ritenuto sussistenti le ragioni d'urgenza. Dietro questa deliberazione vi è la critica al dilagare del metodo della decretazione, che ha percorso tutte le istanze istituzionali del paese fino al Presidente della Repubblica. Pertanto, chiedendo al Governo di emanare un decreto su materie riguardanti le politiche d'investimento, di occupazione, di sviluppo e di promozione culturale, solleciteremmo un atto che – anche per l'accresciuta sensibilità su questi temi – rischierebbe di cadere sotto una censura d'incostituzionalità.

Infine, se le norme contenute nella bozza di decreto fossero inserite nella legge e questa fosse tempestivamente approvata dalla Camera, ove s'introducessero nell'altro ramo del Parlamento modifiche tali da allungare l'*iter* legislativo, nulla impedirebbe al Governo, in forza di effettive ragioni d'urgenza, di trasfondere parte del contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera in un decreto legge.

Per questi motivi, proponiamo che il testo del decreto su Reggio Calabria – così come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli incontri tra il Governo e le amministrazioni locali (in particolare la cancellazione di un articolo, in contrasto con recenti orientamenti e disposizioni, riguardante l'accordo con i privati per la realizzazione di determinate opere) – sia inserito nel disegno di legge sulla Calabria.

Proponiamo altresì di raggiungere un accordo politico che consenta – attraverso idonei strumenti come l'ordine del giorno – di sollecitare la rapida conclusione dell'*iter* legislativo e, se ciò non avvenisse, d'impegnare il Governo, per quel che riguarda la questione di Reggio Calabria, ad adottare le misure necessarie affinché, anche con un decreto-legge, quelle norme siano attuate.

Ritengo che questa sia una soluzione ragionevole e di piena responsabilità da parte di tutti; essa, tuttavia, ha senso solo se riusciremo ad approvare il disegno di legge nella seduta odierna, inserendovi le norme del decreto su Reggio Calabria. Se, per contrasti tra le forze politiche, dovessimo rinviarne l'approvazione, quel ragionamento verrebbe a cadere e, insieme con esso, verrebbe meno un punto politico essenziale che ha condotto al testo oggi al nostro esame.

FRANCESCO NUCARA. A nome del gruppo repubblicano, come già espresso in sede di Comitato ristretto, mi dichiaro favorevole alla reiterazione del decreto-legge per Reggio Calabria. Dichiaro, quindi, di accogliere con soddisfazione l'impegno del Governo in tal senso.

Desidero aggiungere che la mia posizione è altresì confortata da un documento sottoscritto dalle autonomie locali della regione Calabria, che si sono appunto dichiarate favorevoli alla presentazione del decreto in questione.

Comprendo la posizione dei colleghi dell'opposizione, che giustamente intendono scoraggiare il ricorso alla decretazione d'urgenza, e favorire, invece, un'attività parlamentare che si esprima tramite i normali provvedimenti legislativi, ma devo ricordare che un atteggiamento analogo non fu adottato, soprattutto dal gruppo comunista, allorquando il Go-

verno presentò i decreti-legge per Palermo e Catania.

Per quanto attiene allo specifico decreto-legge per Reggio Calabria, ritengo che esso, oltre a dar luogo ad un fatto oggettivo, cioè la realizzazione di una serie di opere pubbliche, possa altresì costituire un segnale politico di emergenza esternabile attraverso atti amministrativi che spetterà al Governo compiere.

GIUSEPPE LAVORATO. Signor presidente, credo di non esagerare nel definire un imbroglio senza fine quello che il Governo e i parlamentari della maggioranza stanno perpetrando nei confronti della città di Reggio Calabria. Ricordo, infatti, che la settimana scorsa abbiamo concluso la riunione della Commissione dopo aver ascoltato la dichiarazione del relatore Battaglia, secondo cui, se entro questa mattina il Governo non avesse reiterato il decreto su Reggio Calabria, ne avremmo inserito i contenuti *(Interruzione del relatore Battaglia)* nel provvedimento al nostro esame. Ebbene, ci troviamo di fronte, oggi, ad un colpo di scena indecente nei confronti di questa città, un colpo di scena che trova la nostra netta opposizione e che senz'altro denunceremo con forza di fronte all'opinione pubblica calabrese !

PRESIDENTE. Non vi è dubbio, onorevole Lavorato, che ognuno possa esprimere liberamente le proprie opinioni, ma desidero ricordarle che la riunione alla quale si è riferito ebbe a concludersi in modo diverso. Infatti, al di là delle valutazioni espresse dalla maggioranza e dal sottosegretario, onorevole Pujia, chiedemmo che alla ripresa dei lavori il Governo esprimesse il suo intendimento in modo estremamente chiaro. È per tale ragione che all'inizio di questa riunione ho chiesto al sottosegretario di informarci con precisione ed ufficialità. L'onorevole Pujia ci ha pertanto assicurato che il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri susseguente a quella per la legge finanziaria, ripresenterà il decreto-legge su Reggio Calabria.

Naturalmente, i gruppi politici sono liberi di esprimere le loro valutazioni, ma torno a ripetere che la Commissione non aveva posto, come condizione per la ripresa dei lavori, l'impegno del Governo a ripresentare entro questa mattina il decreto-legge in questione.

SAVERIO ZAVETTIERI. A me sembra che gli opportuni chiarimenti del presidente della Commissione ci permettano di iniziare la discussione non su posizioni ipotetiche, ma su quelle espresse in modo formale ed ufficiale sia dal Governo sia dalla Commissione. Il sottosegretario Pujia ha espresso, questa mattina, una posizione più chiara e precisa rispetto a quella assunta qualche giorno addietro, che ha comportato disfunzioni, dibattiti, diversità di posizioni e dissensi all'interno dello stesso Comitato ristretto.

L'atteggiamento dell'opposizione, la quale tenta di scaricare sulla maggioranza le diversità di opinioni emerse (che nessuno intende nascondere), è forse il risultato dell'incertezza delle posizioni del Governo e delle ambiguità espresse rispetto alla conferma della volontà di reiterare un provvedimento specifico per la città di Reggio Calabria.

Assai correttamente, il presidente della Commissione ha richiamato le posizioni emerse nell'ultima riunione e ritengo, pertanto, che sia nostro dovere, adesso, pronunciarci su di esse.

Non desidero entrare nel merito specifico del decreto per Reggio Calabria, ma voglio ricordare che l'articolo 1 del medesimo così recita: « Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città ».

Sul contenuto di questa norma abbiamo convenuto all'unanimità, sottolineandone le implicazioni non solo procedurali, ma anche di merito. Non intendo soffermarmi su di esse in questa sede, a meno che non prevalga l'ipotesi « malaugurata » di inserire nel testo dei prov-

vedimenti in esame il contenuto del decreto-legge per la città di Reggio Calabria. A mio avviso, comunque, se ciò dovesse accadere offenderebbe la logica di chi afferma che è pericoloso percorrere la strada del decreto-legge e che inserirne i contenuti nei provvedimenti in discussione ci garantirebbe tempi più brevi e risultati certi. A prescindere da generiche considerazioni di ordine politico, relative agli intenti, agli adempimenti o agli inadempimenti del Governo, nonché al venir meno dei presupposti di necessità ed urgenza che la scelta di questo *iter* procedimentale determinerebbe, a me sembra che si vada contro il senso comune, soprattutto considerando che sul disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato ed elaborato nel corso di incontri con i rappresentanti di enti locali, esiste già un accordo, tanto che taluni gruppi (in particolare quelli dell'opposizione di sinistra) sono disponibili ad accettarlo *in toto*.

Non riesco a comprendere le motivazioni per cui non si porrebbe alcuno ostacolo qualora la materia fosse compresa nel disegno di legge sulla Calabria, mentre si paventano difficoltà nell'ipotesi di un suo inserimento in un autonomo provvedimento.

La tendenza da parte dei gruppi dell'opposizione a surrogare il lavoro parlamentare con compiti e funzioni proprie del Governo costituisce senz'altro un atteggiamento legittimo, ma ad esso non si può ricorrere per snaturare il regolare rapporto tra maggioranza ed opposizione.

Infine, desidero aggiungere un'altra considerazione. Molto spesso si esprimono, in modo acritico, posizioni che esaltano il ruolo delle autonomie locali salvo poi incorrere in una contraddizione quando si affrontano questioni di principio relative al ruolo fondamentale attribuito al sistema delle autonomie locali. Per esempio, nonostante la dichiarata volontà di accogliere « a scatola chiusa » le proposte formulate dagli enti locali, si è ignorata una ferma presa di posizione (che ha rappresentato un fatto nuovo nel sistema delle autonomie locali in Calabria) espressa dal consiglio comunale e da quello provinciale, nonché dalla giunta regionale (quest'ultima guidata da una coalizione politica fortunatamente diversa da quella che regge gli altri due organi) che si è espressa con la proposta unitaria rivolta al Governo di pervenire alla predisposizione di un provvedimento su Reggio Calabria.

Mentre questo aspetto è del tutto ignorato, si lancia un *ultimatum* per addivenire all'approvazione della legge sulla Calabria (anche se su questo punto siamo d'accordo perché abbiamo il dovere politico di licenziare un provvedimento il cui *iter* si trascina ormai da molto tempo).

Pertanto, fermo restando che il Governo ha assunto su Reggio Calabria un impegno che deve rispettare...

GIUSEPPE LAVORATO. Non l'ha rispettato !

SAVERIO ZAVETTIERI. Se veramente si ha intenzione di pervenire all'approvazione del disegno di legge sulla Calabria l'unica strada è quella di riconoscere che il Governo ha espresso una posizione più chiara rispetto al passato; pertanto, se non si dovesse procedere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, riterrei legittima e valida la proposta del collega Valensise che, con l'obiettivo di conferire maggiore chiarezza alle posizioni assunte, vorrebbe investire della questione il Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione, ritengo che occorra chiarire se nella Commissione esista la comune volontà di licenziare il provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio. È a tutti noto che, nell'ipotesi di una sua mancata approvazione nel corso di questa settimana, non disporremmo poi dei tempi tecnici necessari a tale fine.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Valensise (che al riguardo mi ha fatto pervenire una lettera la scorsa settimana per formalizzare la sua posizione), ritengo sia superata e risolta dal mo-

mento che il Governo ci ha confermato stamattina la decisione di presentare un decreto-legge su Reggio Calabria.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In tale decisione nulla è innovato rispetto a quanto dichiarato la settimana scorsa.

PRESIDENTE. Proprio per questo, signor sottosegretario, ho usato il termine « confermato ».

Comunque non mi è sembrato che l'onorevole Valensise abbia espresso una posizione pregiudiziale rispetto al proseguimento dei lavori.

Per quanto riguarda, invece, il problema più rilevante sollevato dall'onorevole Garavini, debbo ricordargli che, se la Commissione dovesse decidere di inserire nel testo del provvedimento che stiamo esaminando il contenuto del decreto-legge riguardante la città di Reggio Calabria, occorrerebbe acquisire i pareri della I e della XI Commissione. Ferma restando la libertà dei gruppi di decidere liberamente, ritengo che al momento la scelta più utile da compiere sia quella di riprendere immediatamente l'esame degli articoli contenuti nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

SERGIO COLONI. Le considerazioni svolte dal presidente assumono un rilievo notevole e costituiscono, a mio avviso, la chiave giusta per la prosecuzione dei nostri lavori.

Ascoltando attentamente gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, mi è sembrato di cogliere la precisa volontà (individuabile anche nella posizione espressa dall'onorevole Valensise) di pervenire ad una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento, evitando inutili perdite di tempo. Ovviamente, se fosse accolta la proposta formulata dall'onorevole Valensise, tale obiettivo non potrebbe realizzarsi; esclusivamente per questo motivo, confortato anche dall'esperienza parlamentare, non aderisco alla sua proposta. Inoltre, anche in considerazione della necessità di acquisire i pareri delle Commissioni competenti, ritengo sia più pratica, rispetto all'ipotesi suggerita dal collega Garavini, la soluzione di procedere all'esame dell'articolato contenuto nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Siamo, quindi, contrari alla proposta avanzata dal collega Valensise e riteniamo opportuno proseguire nei nostri lavori senza affrontare la parte riguardante il decreto-legge decaduto, il cui contenuto riteniamo debba essere oggetto di un nuovo provvedimento del Governo.

VINCENZO CICONTE. Farò una precisazione relativamente alle affermazioni dell'onorevole Battaglia, senza riprendere le valutazioni e le proposte avanzate dal collega Garavini.

Dopo la sospensione dei lavori della Commissione ci siamo riuniti in sede di Comitato ristretto ed abbiamo tentato di ridurre il numero degli emendamenti presentati, recependo alcune questioni nel testo del provvedimento. Nell'ambito della discussione si è affrontato il tema relativo al decreto-legge e in quella sede è emersa l'opinione prevalente di riprenderne il contenuto nell'ambito del provvedimento in esame. Pertanto, ritengo che l'onorevole Battaglia possa darne atto all'onorevole Lavorato e a tutti i colleghi. Stamane, invece, assistiamo ad un'inversione di marcia che riteniamo negativa e pericolosa: l'onorevole Coloni ha dichiarato che il suo gruppo ha cambiato opinione. *Nulla quaestio,* purché lo si affermi esplicitamente.

Vorrei muovere un'obiezione all'onorevole Zavettieri per quanto concerne il sistema delle autonomie: egli si è riferito alla parte conclusiva della discussione, ma ha dimenticato il momento iniziale che riguardava la proposta del gruppo comunista di inserire la questione relativa a Reggio Calabria nel testo in esame, prima ancora che il Governo decidesse di emanare il decreto.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Quando ho interrotto il collega Lavorato mi sono riferito non alla discussione avvenuta nell'ambito del Comitato ristretto – dove,

effettivamente, si è manifestata l'opinione prevalente di inserire il contenuto del decreto-legge su Reggio Calabria – ma al fatto che l'onorevole Lavorato stesso mi aveva attribuito l'affermazione secondo la quale il Governo avrebbe dovuto presentare il nuovo decreto entro oggi. La mia correttezza mi ha portato a scrivere una lettera al sindaco di Reggio Calabria informandolo della posizione assunta dal Comitato ristretto. Ciò non significa che sia favorevole a tale inserimento, ma ho ritenuto di suggerire agli enti locali calabresi di assumere una concreta iniziativa presso il Governo al fine della presentazione del decreto-legge. L'esecutivo oggi ha ribadito quanto già affermato in precedenza e, quindi, la Commissione deve prendere una decisione. Non possiamo però assumerci la responsabilità di bloccare l'*iter* del disegno di legge sulla Calabria.

RAFFAELE VALENSISE. La questione è stata sollevata sulla base della lettera che ho inviato al presidente; vorrei, quindi, tentare di dire cose sulle quali non sia possibile il dissenso, perché l'insistenza nel porre il problema deriva dalla nostra convinzione circa la specificità e l'urgenza del caso.

È lapalissiano dire quali siano le difficoltà esistenti: il problema nasce perché non è stato presentato il decreto ed il Governo non ha mantenuto fede agli impegni assunti. A questo punto, siamo giustamente tentati di inserire nel provvedimento i contenuti del decreto-legge perché, se il Governo dovesse serbare questo comportamento ambiguo, senza mantenere le promesse, potremmo figurare inadempienti nei confronti della città di Reggio Calabria e sentirci insoddisfatti di noi stessi.

Esiste poi un altro rischio: l'onorevole Coloni ha esposto una posizione diversa da quella che mi aspettavo, dichiarando che il gruppo democristiano intende approvare il testo così com'è. Non si può agire sulla pelle della gente! Ora vi è il pericolo che gli emendamenti vengano respinti con la conseguente impossibilità di emanare un decreto-legge che ne riproduca sostanzialmente il contenuto. Ci troviamo in un'*impasse* della quale sono responsabili il Governo e la maggioranza.

Esiste una terza difficoltà, prima in ordine di importanza: nessuno di noi si può assumere la responsabilità di rinviare l'approvazione della legge. Procedimento provvisorio con forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge consente l'immediata entrata in vigore di una determinata normativa.

Le opposizioni sollecitano l'attenzione del Governo, il quale può o meno rispondere con una iniziativa di carattere legislativo o con un decreto-legge.

Di fronte a tale situazione, la mia proposta è la seguente: presentiamo gli emendamenti riguardanti Reggio Calabria sui quali vi sia un sostanziale accordo tra le forze politiche – infatti tutti riteniamo di dover evitare ulteriori disagi approvando questo testo considerato da ogni parte politica accettabile – affinché questi siano votati in linea di principio per l'invio del relativo testo alle Commissioni I e XI cui spetta l'espressione del prescritto parere. Il Governo potrà allora chiedere di non insistere nella definitiva votazione degli emendamenti in oggetto, dato che il decreto sulla specifica materia verrebbe emanato *ad horas*. La soluzione da me prospettata offrirebbe alla Commissione una maggiore garanzia circa l'emanazione del provvedimento su Reggio Calabria; d'altro lato il Governo, varando un decreto-legge che recepisce un testo sul quale le forze politiche hanno espresso un voto unanime, avrebbe la certezza della sua conversione. Vero è che il provvedimento sarebbe sottoposto all'esame dell'Assemblea, ma, dal momento che siete favorevoli alla eliminazione del voto segreto – io sono contrario –, questa sarebbe l'occasione per utilizzare in modo positivo la riforma regolamentare.

Se il Governo, una volta approvati in Commissione in linea di principio gli emendamenti, invitasse i deputati a non votarli in via definitiva per disciplinare

più rapidamente la materia con un decreto-legge, la sfiducia espressa dai colleghi sull'impegno assunto dall'esecutivo verrebbe superata.

GIUSEPPE LAVORATO. Desidero precisare che, diversamente da quanto sostiene l'onorevole Battaglia, in sede di Comitato ristretto, di fronte alle diverse posizioni espresse dai gruppi e all'interno degli stessi, il relatore aveva ritenuto di prospettare una soluzione di compromesso. Egli aveva affermato che avremmo dovuto attendere fino ad oggi l'emanazione del decreto-legge concernente Reggio Calabria e che, se ciò non si fosse verificato, avremmo inserito le relative norme nel testo del progetto di legge.

SERGIO COLONI. Mi sembra di cogliere nell'intervento dell'onorevole Valensise l'avvicinamento ad una tesi « mediana », anche se dubito della fattibilità della proposta avanzata. In ogni caso, chiedo una breve sospensione della seduta ai fini di una sua valutazione.

PRESIDENTE. Credo che possa essere accolta la richiesta dell'onorevole Coloni di sospendere brevemente la seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

SERGIO COLONI. Ringrazio i colleghi per la breve sospensione, che ci ha consentito di meglio definire la nostra posizione.

La proposta del collega Valensise, che modifica la sua precedente posizione, rappresenta un passo avanti verso una generale convergenza, che auspichiamo per giungere in giornata alla definitiva approvazione di questo provvedimento. L'argomento è infatti al centro della nostra attenzione ormai da quattro o cinque anni.

Tuttavia, qualora dovessimo votare in linea di principio gli emendamenti concernenti Reggio Calabria, l'esame del provvedimento verrebbe rinviato alla prossima settimana, visto che nel pomeriggio saremo impegnati in Assemblea. Inoltre, ben presto questa Commissione sarà interessata alla sessione di bilancio e non avrà dunque la possibilità di proseguire nella discussione del provvedimento al nostro esame. Si arriverebbe così alla metà di novembre, per cui siamo dell'avviso che convenga affrontare immediatamente l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto, individuando negli ordini del giorno lo strumento idoneo per impegnare il Governo ad emanare in maniera sollecita il decreto-legge; in tal modo, verremmo incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Valensise.

GIACOMO SCHETTINI. La posizione espressa dal gruppo democratico cristiano ci riporta ad una situazione precedente, sulla quale dobbiamo spendere poche parole affermando che, per quanto ci riguarda, abbiamo forti motivazioni per confermare il pensiero manifestato dall'onorevole Garavini.

Vorrei aggiungere una considerazione, che fu attentamente valutata nel Comitato ristretto. In proposito, mi sia consentito aprire una breve parentesi: se i Comitati ristretti svolgono un'attività istruttoria necessaria al lavoro successivo, la loro funzione ha un senso; se invece devono rappresentare solamente un passaggio, un luogo in cui si svolgono esercitazioni (per non parlare di recite teatrali, che ne sviliscono l'attività con situazioni mortificanti come quella di stamane in questa Commissione, in cui secondo me si è inferto un brutto colpo al modello organizzatorio rappresentato dai Comitati stessi), non si comprende che senso abbia la loro istituzione.

Le sedute del Comitato ristretto non vengono verbalizzate, ma ciò non esclude che si debba mantenere fede alle parole pronunciate in tale ambito. La mia parte

politica, in quella sede, ha assunto gli orientamenti che sono stati qui espressi dall'onorevole Lavorato. Nel corso dell'ultima seduta del Comitato ristretto sono state espresse diffidenze e, addirittura, dichiarazioni di sfiducia da parte di componenti della maggioranza (l'onorevole Zavettieri e lo stesso onorevole Nucara), a proposito dell'impegno del Governo di varare un nuovo decreto. Tale sfiducia è stata manifestata con termini che, in alcuni casi, hanno addirittura urtato la sensibilità del sottosegretario Pujia.

In sede di Comitato ristretto si è giunti alla conclusione di inserire nel testo del disegno di legge la sostanza del decreto, per una serie di ragioni. La prima è stata qui ricordata ed è rappresentata dalle riserve emerse nei confronti della volontà del Governo di varare il decreto. La seconda ragione è costituita dall'ipoteca, dal peso che grava sul decreto in relazione all'apprezzamento della Commissione affari costituzionali circa i requisiti di necessità e di urgenza. Vi è poi una terza ragione, non emersa nella seduta odierna che voglio sottolineare: i tempi di attuazione non sarebbero più celeri utilizzando lo strumento del decreto, in quanto l'erogazione della spesa (come solitamente accade) avverrebbe soltanto dopo la definitiva conversione in legge del decreto stesso.

Tale lunga serie di motivi consigliava di inserire la sostanza del decreto (espunto un comma, riguardante la trattativa privata) nel testo del disegno di legge, e in tal senso ci eravamo accordati.

Questa mattina, invece, ci troviamo di fronte ad un « voltafaccia » da parte di molti colleghi senza che siano venute meno le ragioni per cui eravamo stati indotti a seguire la via precedentemente delineata.

Se, infatti, il Governo dovesse in seguito emanare il decreto, potrebbe certamente trasfondere in esso le norme riguardanti Reggio Calabria, anche dopo che queste siano state da noi inserite nella legge. Se, al contrario, data la situazione di incertezza (manifestata, ripeto, anche dai colleghi Zavettieri e Nucara, i quali certamente ne sanno più di me in merito all'attendibilità dell'esecutivo), il Governo non dovesse emanare il decreto, la situazione di Reggio Calabria rimarrebbe irrisolta, non essendo state inserite nel progetto di legge le norme che la riguardano.

È chiaro che il Governo deve fare la sua parte per risolvere i problemi del paese, ma anche la nostra Commissione, ed ognuno di noi, deve fare altrettanto: in questo specifico caso, assolveremmo ai nostri doveri nei confronti della Calabria introducendo nel testo del progetto di legge in discussione le norme contenute nel decreto.

Non ritengo credibile l'argomento, sostenuto da alcuni colleghi, secondo il quale l'introduzione di emendamenti nel senso indicato porterebbe ad un grave ritardo nell'approvazione del progetto, che slitterebbe – secondo alcuni – addirittura alla metà di novembre. La nostra Commissione potrebbe, infatti, richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per una convocazione straordinaria, data la rilevanza e l'urgenza della materia di cui ci stiamo occupando.

Sono convinto, ripeto, che l'argomento dei tempi lunghi richiesti dall'attuazione della nostra proposta sia soltanto strumentale. D'altra parte, la stessa emanazione del decreto comporterebbe tempi non solo lunghi, ma anche molto, molto incerti.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione ha ritenuto di poter fare affidamento sulle dichiarazioni del Governo circa l'imminente emissione del decreto-legge riguardante Reggio Calabria.

La maggioranza stessa essendo tra l'altro consapevole (voglio sottolineare questo punto) del fatto che l'ipotesi di un allungamento dei tempi qualora si seguisse una procedura diversa non sarebbe strumentale, ha tuttavia considerato preferibile procedere all'esame del provvedimento nel testo approvato dal Comitato ristretto.

RAFFAELE VALENSISE. Prendo atto dell'ovvia fiducia dimostrata dalla maggioranza nei confronti delle dichiarazioni del Governo in merito all'emanazione del decreto. Devo, però, sottolineare con forza che la fiducia espressa dalla maggioranza è contraddetta, fino a questa mattina, dalla realtà dei fatti, in quanto il decreto è per ora inesistente.

Mi riservo di esaminare l'ulteriore evolversi della situazione nelle prossime ore, prima che si concluda il dibattito sul disegno di legge, allo scopo di valutare se sia opportuno o meno presentare in forma di emendamenti i contenuti del decreto-legge.

L'unico motivo che potrebbe consigliare al mio gruppo di non presentare tali emendamenti è costituito dalla volontà di non esporsi alla facile accusa di aver causato ritardi nell'approvazione della legge.

Noi desideriamo forse più degli altri che la legge sulla Calabria (pur se insufficiente, inefficace e, a mio giudizio, dotata di una struttura insoddisfacente) sia approvata in tempi brevi, per uscire dall'attuale situazione. Non intendiamo, pertanto, prestarci a fare da capro espiatorio di eventuali ritardi, che sono, invece, frutto delle incertezze della maggioranza.

Allo stato, quindi, non presentiamo alcun emendamento, per le ragioni di opportunità che ho esposto.

Intendo, comunque, affermare con forza che, data la situazione, non possiamo riporre nuovamente nel Governo la stessa fiducia della maggioranza (non per nulla non ne facciamo parte) perché si tratta di una fiducia teorica, cui non corrisponde la produzione di fatti, che non esistono, come non esiste il decreto.

Devo rinnovare la mia richiesta di ascoltare il Presidente del Consiglio; si trattava, infatti, di una proposta che non veniva presentata puramente *ad pompam*, in quanto tendeva a perseguire lo scopo di puntualizzare le reali intenzioni del Governo. Il Presidente del Consiglio non deve essere scomodato, secondo l'opinione di alcuni colleghi: posso convenire su questo, ma non credo siano sufficienti le dichiarazioni del sottosegretario Pujia (nonostante nutra il più grande rispetto per la sua persona), in quanto egli non è il capo del Governo e non ne è, quindi, il coordinatore della politica generale. La sua attendibilità, pertanto, è quella propria del *nuntius* (uso tale termine nel suo preciso significato giuridico) e non del titolare della responsabilità di vertice del Governo.

Se, comunque, si ritiene impraticabile un'audizione con il Presidente del Consiglio, sono convinto che almeno un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe dedicare qualche minuto del suo preziosissimo tempo ai problemi della Calabria! In tal caso, la credibilità del *nuntius* sarebbe suffragata dalla funzione istituzionale rivestita. So che esistono all'interno della maggioranza contrasti riguardanti il merito del decreto ed in particolare la gestione di questo intervento straordinario, che alcune componenti della maggioranza stessa vorrebbero attribuire al Governo ed altre agli enti locali.

Rassegno quindi agli atti la mia profonda perplessità ed il mio vivo disappunto per le decisioni che la maggioranza ha assunto e continua ad assumere. Personalmente, ispiro il mio comportamento soltanto ad un altissimo senso di responsabilità nei confronti della popolazione dell'intera Calabria.

Non vorrei che la battaglia che siamo costretti a condurre in queste condizioni, nell'interesse di Reggio e dell'intera Calabria, fosse scambiata per una tattica ostruzionistica; al contrario, riteniamo che il provvedimento, sebbene insufficiente, debba essere approvato. Quando una legge è ritenuta insufficiente, la miglior critica nei suoi confronti deriverà dalla realtà della sua applicazione.

SERGIO DE JULIO. Non intervengo sulla questione di Reggio Calabria, anche se ho presentato un emendamento volto a recepire le norme del relativo decreto nel disegno di legge in esame.

Prima che il relatore entri nel merito dell'articolato, vorrei sottolineare che il Comitato ristretto non ha completato l'esame della parte finanziaria del provvedimento; il testo che ci è stato presentato, manca di questo aspetto essenziale sul quale il Comitato stesso non si è pronunciato.

Chiedo al presidente se ritiene ragionevole procedere alla votazione articolo per articolo, senza aver affrontato preliminarmente gli aspetti finanziari della legge.

Chiedo inoltre di chi sia la responsabilità (del relatore o di altri ?) della redazione del prospetto finanziario allegato al testo, sebbene non sia stato approvato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole De Julio che se dovessimo affrontare tutto il quadro finanziario dovremmo rimettere la questione al Comitato ristretto. In realtà, la Commissione dispone di un quadro finanziario che consente una valutazione complessiva degli emendamenti; un esame più approfondito di tale questione richiederebbe un ulteriore passaggio in Comitato ristretto.

SERGIO COLONI. Siamo contrari a questa ipotesi, perciò concordiamo con le valutazioni del presidente.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha già valutato tutti gli emendamenti presentati agli articoli da 7 a 22, pervenendo a soluzioni concordate.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, me ne assumo la responsabilità in qualità di relatore. Ho predisposto personalmente il quadro finanziario complessivo, anche in seguito a contatti con la Commissione bilancio del Senato.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 29 luglio 1988 la Commissione aveva iniziato e quindi sospeso l'esame dell'articolo 7.

Do nuovamente lettura di tale articolo, nel testo rielaborato dal Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti precedentemente approvati:

CAPO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

ART. 7.

(Incentivi alle attività produttive).

1. Per favorire gli insediamenti industriali di media e di piccola dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, la regione Calabria, sentiti gli enti locali interessati, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale e con particolare riferimento alle zone interne anche al di fuori delle aree e dei nuclei industriali esistenti e nel rispetto della compatibilità ambientale, individua entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aree a tal fine destinate applicando, in quanto compatibile, gli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981. Al finanziamento degli interventi si provvederà a valere sui fondi della legge n. 64 del 1986, nell'ambito delle proposte presentate dalla regione Calabria nei piani annuali previsti dalla stessa.

2. Per la progettazione e la realizzazione di immobili e di attrezzature destinati agli insediamenti industriali e artigiani e alla produzione di servizi nelle aree di cui al presente articolo il CIPE, sulla base delle proposte annuali della regione Calabria, assegna ad una Società, appositamente costituita dalla Società finanziaria regionale e dalla FIME, le risorse finanziarie necessarie a valere sui fondi della legge n. 64 del 1986. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella regione compatibili con il rispetto dell'ambiente naturale ed urbanistico. Le nuove iniziative devono in particolare riguardare il settore manifatturiero e le attività produttive ad alto contenuto tecnologico e di ricerca scientifica applicata nonché attività nel settore estrattivo e forestale, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni, delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale e farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootenici. Esse riguardano altresì le attività di allevamento zootecnico ed ittico su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, come da ultimo modificata dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, la realizzazione di interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico, e riguardano comunque tutte le attività produttive ammissibili alle agevolazioni finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui alla delibera CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 16 luglio 1986 ed eventuali successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni riguardanti l'esclusione o la sospensione dell'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie disposte dal CIPI con la citata delibera del 16 luglio 1986 e successive eventuali integrazioni e modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle iniziative sostitutive realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché alle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti industriali, nei settori indicati nel comma 3, già esistenti nella regione.

5. Ai fini della determinazione del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, relativamente alle iniziative la cui domanda sia presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scaglioni di investimento sono così modificati:

a) fino a 30 miliardi: 75 per cento alle spese per investimenti comprese le scorte del limite del 40 per cento degli investimenti fissi;

b) per la quota eccedente i 30 miliardi: 25 per cento.

6. Il contributo è cumulabile con il finanziamento agevolato di cui all'articolo 63 del citato testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978, fino al limite del 75 per cento delle spese per investimento. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre norme nazionali e comunitarie, nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

8. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese oltre a quelle previste dal comma 6 dell'articolo 9 della citata legge n. 64 del 1986 anche quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purché adeguate e connesse ai cicli produttivi, incluse le spese di progettazione, ricerca, *marketing*, formazione e riqualificazione del personale.

9. Per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di in-

centivi finanziari di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1° marzo 1986, ivi compresa l'anticipazione del 50 per cento del contributo prevista dal comma 12 dell'articolo 9 della stessa legge n. 64 del 1986. Una ulteriore anticipazione del contributo pari al 50 per cento del residuo, previa presentazione di idonea fidejussione, può essere concessa su richiesta dell'imprenditore, qualora questi dimostri di aver effettuato spese pari al 50 per cento dell'intero investimento.

10. Le domande di concessione dei maggiori benefici previsti dal presente articolo debbono essere corredate da una relazione sulla compatibilità ambientale.

11. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di solo contributo in conto capitale, l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno stipula apposita convenzione con uno o più istituti di credito; ugualmente sulla base di apposite convenzioni vengono regolati i rapporti tra agenzia e società di *leasing*, ai fini dell'applicazione della locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218 del 1978.

12. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

13. Alle imprese industriali di piccole e medie dimensioni, alle imprese artigiane, agricole e turistiche ed ai consorzi di bonifica operanti nella regione è concesso un contributo fino al 25 per cento del costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia elettrica per forza motrice. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

14. A favore delle imprese ubicate in Calabria e in Sicilia si applicano, per il triennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, le facilitazioni sulle tariffe di trasporto previste dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura massima del 25 per cento.

15. Ai fini dei benefici previsti dalla legge 44 sull'imprenditoria giovanile, per le attività ricadenti nel territorio della Calabria, per i giovani residenti nella regione, l'età prevista in 29 anni per usufruire dei benefici della predetta legge è elevata a 35 anni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere il comma 10.

7. 5.

De Julio.

All'articolo 7, comma 13, dopo le parole: energia elettrica per forza motrice, *aggiungere le seguenti:* o di gas per le attività di impresa.

7. 26.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

All'articolo 7, comma 14, alla seconda riga cancellare le parole: e in Sicilia.

7. 27.

Napoli.

All'articolo 7, comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: All'onere derivante dal presente comma, valutato in 25 miliardi annui, si provvede a carico dei fondi previsti dalla medesima legge n. 64 del 1986.

7. 28.

Il Relatore.

All'articolo 7, in fine, aggiungere il seguente comma:

Ai fini dei benefici previsti dalla legge n. 44 sull'imprenditoria giovanile, per le attività ricadenti nel territorio della Calabria, per i giovani residenti da almeno cinque anni nella regione, l'età prevista in 29 anni per usufruire dei benefici della predetta legge è elevata a 35 anni.
7. 23.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

1. Per l'attivazione dei contributi, di cui alla presente legge, la regione Calabria definisce con legge regionale i criteri, nel rispetto delle leggi nazionali e delle direttive CEE, e le procedure per la valutazione di impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

2. L'attestazione di compatibilità ambientale è inoltre presupposto per il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli interventi pubblici o privati nei settori indicati dalla regione e, in ogni caso, nella presente legge.
7. 01.

Tamino, Russo Franco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-*bis*.

1. Per far fronte alla crisi finanziaria delle imprese calabresi e favorire il mantenimento dell'occupazione ed il suo sviluppo, gli istituti di credito operanti nella regione, riuniti in consorzio, sono autorizzati ad assumere in una o più soluzioni prestiti contratti all'estero di durata ultraquinquennale. L'ammontare di tali prestiti non può superare i 300 miliardi annui per tre anni a far tempo dall'approvazione della presente legge. Su tali prestiti lo Stato accorda con modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 887 del 1984 la garanzia del rischio di cambio per la parte eccedente il 2 per cento con priorità rispetto ad altre operazioni analoghe. Le somme così ricavate saranno destinate prioritariamente al consolidamento delle passività onerose in essere dalla data di approvazione della presente legge, gravanti sulle imprese produttive della regione, nonché alla creazione, sviluppo ed ampliamento delle stesse nei settori dell'agricoltura, industria, commercio, artigianato e turismo. Fino al 70 per cento del ricavato di tali prestiti sarà data priorità nella concessione agli istituti di credito aventi sede legale nella regione Calabria.
7. 03.

Il Relatore.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Julio 7. 5 e Napoli 7. 27. Gli emendamenti De Carolis ed altri 7. 26 e 7. 23 sono considerati assorbiti dal testo del Comitato ristretto.

Infine, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tamino e Russo Franco 7. 0. 1.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore e mi dichiaro favorevole al suo emendamento 7. 28.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 7. 28 che riveste natura puramente tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 7. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Napoli 7. 27, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 28, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIANFRANCO ORSINI. Intervenendo per dichiarazioni di voto sul complesso dell'articolo 7, desidero esprimere la mia perplessità sulla norma contenuta nel comma 5 dell'articolo in questione. Ritengo, infatti, che la misura del 75 per cento dei contributi ivi prevista sia eccessiva e dannosa, in quanto, diminuendo il rischio dell'imprenditore, dal punto di vista dell'impiego del capitale, potrà scemare anche il suo impegno personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 7. 03.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi).

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 626 miliardi, per il quadriennio 1989-1992, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di cui 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per effettuare i seguenti interventi nel rispetto delle compatibilità ambientali:

a) concedere contributi integrativi a quelli previsti da leggi regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, dell'agriturismo e dell'acquacoltura, alla valorizzazione delle risorse termali e alla fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale nonché ai settori dell'artigianato tipico legato alle risorse, alla cultura, all'arte, alle tradizioni locali;

b) realizzare il potenziamento di strutture turistiche e sportive e delle strutture pubbliche di qualificazione professionale nel settore turistico-alberghiero, del patrimonio culturale, di proprietà degli enti locali e dei privati, sottoposto al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

c) realizzare un sistema organico di approdi turistici e per la pesca, nonché rimessaggi invernali per il naviglio da diporto anche nei porti esistenti;

d) finanziare i piani di insediamento produttivo comunali di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comprese le destinazioni artigianali, commerciali e turistiche;

e) realizzare progetti con finalità occupazionali nel settore dei servizi sociali.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi la regione Calabria definisce con legge regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dei contributi. L'importo dei contributi in conto capitale non può superare complessivamente, tenendo presenti quelli eventuali concessi sulla base di altre norme nazionali, regionali o comunitarie:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo, il turismo, l'agriturismo, la fornitura di servizi di sviluppo promozionale e commerciale e l'artigianato tipico;

b) il 90 per cento per la cultura e lo sport.

3. L'individuazione degli approdi e dei rimessaggi invernali del naviglio da diporto da realizzare, previsti alla lettera *c)* del comma 1, viene effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del sistema di approdi nel Mezzogiorno e nel rispetto delle scelte ubicazionali indicate dalla regione Calabria. I progetti sono sottoposti alla approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutta la durata dell'intervento l'intera regione Calabria è inserita nella delimitazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) apporta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie variazioni. Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra dei 300 metri di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, ed il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di 1ª categoria, ai sensi del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

L'onorevole De Julio ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la cifra di: 100 miliardi *per il 1990 con la seguente:* 157 miliardi.
8. 15.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole De Julio, tenuto conto delle riserve già « prenotate » dai decreti n. 237 e n. 534 del 1988, i fondi disponibili ammontano a 620 miliardi per il 1988, 800 per il 1989 e 880 per il 1990.

SERGIO DE JULIO. Mi sia consentito osservare, onorevole sottosegretario, che anche tenendo conto dei due decreti da lei citati resterebbero comunque disponibili le risorse stanziate per l'anno 1987.

PRESIDENTE. Onorevole De Julio, in seguito all'approvazione della legge n. 362 del 1988, i fondi a cui lei fa riferimento non possono più essere utilizzati.

SERGIO DE JULIO. Insisto sul mio emendamento.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento De Julio 8. 15.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. All'articolo 8 risultano altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: di lire 157 miliardi per l'anno 1989 e di lire 319 miliardi per l'anno 1990, *con le seguenti:* di lire 100 miliardi per l'anno 1989, di lire 168 miliardi per l'anno 1990 e di lire 208 miliardi per l'anno 1991.
8. 13.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere la parola:* tipico.
8. 12.

Napoli.

Sopprimere la lettera c) *del comma 1.*
8. 2.

De Julio.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* e lo sport.
8. 3.

De Julio.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Dal 1° gennaio 1988 le imprese agricole singole ed associate, comprese le diretto-coltivatrici e le mezzadrili e coloniche, operanti nel territorio della regione Calabria sono esentate, per tutta la durata dell'intervento della presente legge, dal pagamento dei contributi agricoli unificati.

5. I carichi contributivi dovuti dalle imprese di cui al comma 4 relativi agli anni 1987 e precedenti che non rientrano nelle rateizzazioni previste dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono essere versati, su domanda da presentarsi al Servizio per i contributi agricoli unificati, in venti rate uguali e consecutive a scadenza trimestrale a decorrere dal 30 gennaio 1989.

6. Gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 4 e quelli relativi agli interessi di dilazione inerenti alla rateizzazione di cui al comma 5 – da calcolarsi con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni – sono posti a carico dei fondi previsti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 11 marzo 1986, n. 64, e verranno rimborsati al Servizio per i contributi agricoli unificati secondo le modalità indicate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. 14.

Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Cessata l'efficacia della presente legge permangono i pregressi riconoscimenti dati ai territori montani dei comuni della regione.

8. 11.

Chiriano, Napoli, Biafora.

È stato infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di 200 miliardi per gli anni 1988/1989/1990 per il finanziamento aggiuntivo delle leggi regionali 26 gennaio 1987, n. 5, e 17 dicembre 1981, n. 20.

2. Il 20 per cento di tale cifra è vincolata a progetti di superamento di situazioni manicomiali o altresì di ricovero in istituti attraverso la costruzione delle strutture alternative previste dalle leggi regionali.

8. 01.

Tamino.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 8. 13. L'emendamento 8. 3 risulta assorbito nel testo del Comitato ristretto. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 8. 12, 8. 2 e 8. 11.

Per quanto riguarda l'emendamento Valensise 8. 14, desidererei acquisire il parere del Governo, il quale si era impegnato a riferire sul medesimo.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8. 01.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo sulle valutazioni espresse dal relatore. Ribadisco le mie perplessità sul contenuto dell'emendamento 8. 14. Infatti, prelevare fondi dalla legge n. 64 del 1986 per destinarli a finalità non ricomprese nel provvedimento in esame...

RAFFAELE VALENSISE. A me sembra che il provvedimento di cui ci stiamo occupando sia riconducibile allo spirito della legge n. 64.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che la questione ne-

cessiti di una diversa valutazione in quanto suscita perplessità di difficile soluzione. Nel dichiarare, dunque, la mia adesione ai pareri espressi dal relatore in merito agli emendamenti presentati all'articolo 8, propongo di accantonare l'emendamento 8. 14.

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che la legge n. 64 per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno prevede, tra le forme di incentivazione, la riduzione, parziale o totale, degli oneri sociali, intendendo con tali misure contribuire allo sviluppo produttivo delle zone meridionali. Mi permetto, pertanto, di formulare due considerazioni.

Innanzitutto, mi dichiaro disponibile ad accogliere un emendamento che preveda l'individuazione della fonte di finanziamento nell'ambito del provvedimento in esame, eliminando, in tal modo, il ricorso alla legge n. 64.

In secondo luogo, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che l'attuazione di tale legge sarebbe auspicabile soprattutto nella regione Calabria dal momento che essa, a causa della sua configurazione di « macchia nera » all'interno della situazione cosiddetta « a pelle di leopardo », ha bisogno di incentivi per favorire lo sviluppo delle zone agricole suscettibili di miglioramento. Nella piana di Gioia Tauro e nei territori di Lamezia e di Sibari si registra la presenza di imprese agricole ad alta produttività, ma non si può procedere ad alcuna riconversione dal momento che esse sono gravate da oneri sociali. È veramente penoso che lo Stato proceda ad incentivare riconversioni mediante contributi a fondo perduto, che comportano impegni ed allocazione di risorse in via diretta, mentre risultati analoghi, se non migliori, potrebbero essere conseguiti attraverso un contenimento dei costi per la riconversione.

In Calabria il tasso di disoccupazione è stimato nella misura del 23-26 per cento. Quando le attività svolte nelle zone dove è presente una concreta possibilità di occupazione della forza-lavoro non sono incentivate adeguatamente, gli interventi legislativi non creano altro che uno « sportello di beneficenza », mancando completamente il « lievito » idoneo ad avviare virtuosi processi produttivi ed a moltiplicare gli effetti derivanti dall'allocazione di risorse prevista da leggi dello Stato.

Fatte queste premesse, mi dichiaro favorevole all'accantonamento dell'emendamento 8. 14, a condizione che si concordi una adeguata soluzione al problema. A mio avviso, le strade percorribili sono diverse; l'importante è risolvere la questione del rimborso al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Desidero anche ricordare che una legge speciale per la Calabria è già stata approvata nel 1955, ma ha prodotto risultati negativi.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Pujia propone di accantonare l'emendamento 8. 14. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SERGIO DE JULIO. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Non so se le affermazioni del presidente siano state verbalizzate, in ogni caso, non sono sicuro che la norma della legge n. 362 si applichi dal 1987. Vorrei che risultasse con chiarezza che la rinuncia ai fondi speciali del 1987 risponde ad un obbligo di legge e non ad un'interpretazione trovata in questo momento; ciò anche per consentire ai colleghi di votare nella certezza dei vincoli previsti.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione. Vi è stata una valutazione congiunta con la Commissione bilancio del Senato; mi attengo all'interpretazione data, secondo la quale la legge n. 362 si applica non dal prossimo esercizio finanziario, ma a decorrere dall'entrata in vigore della legge su tutti i provvedimenti non ancora approvati.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 8. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Napoli 8. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 8. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Chiarano 8. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Esprimo alcune perplessità sulle norme dell'articolo 8 concernenti i servizi sociali poiché tale materia è già regolamentata con la legge regionale 26 luglio 1987, n. 5. Comunque, se la Commissione insiste, mi rimetto alle sue decisioni.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Mi sembra che l'osservazione del rappresentante del Governo riguardi, anziché l'aspetto finanziario, il merito del provvedimento che non involge la competenza del ministro del tesoro. Insisto per il mantenimento del testo concordato in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha deciso l'accantonamento dell'emendamento 8. 14, la discussione dell'articolo 8 è soppressa.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tamino 8. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Società per la promozione e lo sviluppo industriale).

1. La Società finanziaria regionale per la Calabria costituisce, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una società per azioni con partecipazione minoritaria di soggetti pubblici o privati appartenenti ai settori industriali e del credito, con la finalità di promuovere lo sviluppo industriale nei settori della regione Calabria, e conseguentemente espandere e qualificare l'occupazione, attraverso:

a) la promozione di nuove imprese, privilegiando le imprese innovative, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e capitali nazionali ed esteri; l'aumento di competitività delle imprese esistenti mediante innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) la costituzione ed eventualmente la gestione di centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare; prestazione di assistenza tecnica ad imprenditori privati e pubblici; erogazione di servizi di informazione ed assistenza per l'accesso alle agevolazioni previste da leggi regionali e nazionali e da regolamenti o fondi comunitari; prestazione di assistenza per l'accesso al mercato finanziario; ogni altra forma di consulenza utile per favorire la modernizzazione del tessuto produttivo;

c) la realizzazione di progetti finalizzati al recupero produttivo degli impianti in crisi, previa verifica della relativa fattibilità, anche mediante operazioni di ristrutturazione e riconversione;

d) la realizzazione, diretta o attraverso la costituzione di apposite società, di attività di *marketing* e commercializzazione, in Italia e all'estero, per ampliare i mercati delle imprese industriali; la definizione di *standard* di qualità e di marchi di qualità.

2. Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società finanziaria regionale per la Calabria non provvede alla costituzione della società di cui al comma 1, a ciò provvede la Società finanziaria meridionale SpA (FIME), entro i successivi novanta giorni.

3. Lo statuto della Società di cui al comma 1 deve prevedere che, qualora per due anni consecutivi, a partire dal terzo dalla sua costituzione, la Società stessa registri perdite d'esercizio, gli amministratori decadono immediatamente e non sono più rieleggibili. Deve inoltre prevedere la possibilità per la stessa Società di assumere partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di società industriali localizzate in Calabria.

4. Per acquisire le quote di sua competenza del capitale sociale della Società di cui al comma 1, la regione Calabria conferisce alla Società finanziaria regionale della Calabria le somme di lire 100 miliardi di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Dette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e destinate alla regione Calabria, ovvero alla FIME qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 4 sostituire le parole: 40 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, *con le seguenti:* 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 60 miliardi per il 1991.

9. 14.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. L'IRI, l'ENI e l'EFIM sono tenuti a destinare ad investimenti industriali in Calabria il 20 per cento della quota riservata al Mezzogiorno sui loro programmi di investimento. A tale disposizione si darà attuazione attraverso accordi di programma di cui all'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 tra i suddetti enti, la regione Calabria e i Ministri interessati. Tali accordi saranno promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Utilizzando le agevolazioni previste dalla presente legge e le altre non modificate della legge n. 64 del 1986, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro dei piani annuali di attuazione della legge n. 64, promuoverà contratti di programma di cui alla delibera CIPE del 16 luglio 1986 con i grandi gruppi privati per investimenti degli stessi in Calabria nei campi delle industrie manifatturiere, della ricerca e dei servizi innovativi.

3. Nel quadro di politiche unitarie di settore a livello nazionale, sarà data priorità da parte delle partecipazioni statali e dei grandi gruppi privati agli interventi necessari alla reindustrializzazione delle aree di Saline, Lamezia, Castrovillari e di Reggio Calabria e all'innovazione dell'area di Crotone e di Reggio Calabria.

9. 04.

Garavini, Schettini, Ciconte, Lavorato, Samà.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

ART. 9-*bis*.

(Interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria).

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri « minimi » Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori;

b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) potenziamento delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;

e) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo Stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Ionica;

f) sistemazione dell'asse viario urbano della città di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei;

g) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta formulata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito comitato, costituito dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della giunta regionale della Calabria e dal sindaco di Reggio Calabria, sentito il presidente della provincia di Reggio Calabria.

3. I sindaci dei comuni interessati ralizzano gli interventi secondo le priorità indicate nel programma, con le strutture e nei termini stabiliti dal programma medesimo. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione rispetto ai termini stabiliti dal programma, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fatte salve le norme previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e con il limite del rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, da un commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso trasmette trimestralmente al Parlamento e agli organi sopra menzionati una relazione sullo stato di attuazione del programma. I sindaci ed il commissario straordinario dovranno in ogni caso rispettare i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989 e 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: « Presidenza del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dai sindaci o dal commissario straordinario di cui al comma 3.

5. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il

1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria »;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante riduzione dei fondi assegnati alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9-*ter*.

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al precedente articolo 9-*bis*, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il comitato previsto dal comma 2 dell'articolo 9 propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza individuando il soggetto al quale è affidata la gestione del programma:

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

3. Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale.

4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, può provvedere direttamente il commissario straordinario di cui all'articolo 9-*bis*.

ART. 9-*quater*.

1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis* il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986.

4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309

dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9-*quinquies*.

1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

9. 05.

De Julio.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 9. 14 e ricordo ai colleghi che in sede di Comitato ristretto si è concordato con i presentatori di trasformare l'articolo aggiuntivo 9. 04 in ordine del giorno. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 9. 05 mi rimetto alla decisione della Commissione sull'inserimento o meno del contenuto del decreto-legge per Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Propongo che gli emendamenti concernenti il contenuto del decreto-legge citato e, conseguentemente, l'articolo 22 riguardante la copertura finanziaria siano accantonati ed esaminati al termine della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Interventi nel settore della viabilità e dei trasporti).

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a finanziare con assoluta priorità, nel periodo 1988-1992, tutti gli interventi previsti, a favore della regione Calabria, nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui alla legge 12 agosto 1980, n. 531 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dei finanziamenti autorizzati con particolare riferimento all'ammodernamento della strada statale n. 16 « Jonica ».

2. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a realizzare, con assoluta priorità nella regione Calabria, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dai programmi approvati e finanziati ai sensi della legislazione vigente, con particolare riferimento all'alta velocità del tratto Battipaglia-Reggio Calabria e all'ammodernamento, alla velocizzazione ed alla elettrificazione della linea ferroviaria ionica anche mediante lo spostamento della sede ferroviaria e la costruzione di una tratta ferroviaria Gioia Tauro-Locri.

3. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, con priorità nell'ambito del programma di intervento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa, con i fondi autorizzati per il settore nel quinquennio 1988-1992, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

4. Nell'ambito del Piano generale dei trasporti e dei relativi stanziamenti il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare la realizzazione del progetto mirato sul sistema dei trasporti nell'area di Reggio Calabria con la somma di lire 200 miliardi, di cui 30 miliardi nel 1989 e 70 miliardi nel 1990.

5. Per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi possono essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986 pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Ai commi 1, 2 e 3, sostituire la parola: autorizzato, *con la seguente:* tenuto.
10. 1.

De Julio.

Al comma 2, dopo le parole: ed alla elettrificazione, *aggiungere le parole:* e raddoppio.
10. 11.

Valensise, Mennitti, Parlato.

Al comma 2, sopprimere le parole: lo spostamento della sede ferroviaria.
10. 14.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: e suburbano, *aggiungere le parole:* nonché la realizzazione del collegamento Cinquefrondi-Marina di Gioiosa.
10. 10.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Al comma 3, dopo le parole: traffico urbano e suburbano, *aggiungere le seguenti:* ed alla realizzazione nella piana di Gioia Tauro, con l'ammodernamento delle ferrovie calabro-lucane, di una metropolitana di superficie collegata con l'area industriale.
10. 12.

Lavorato, Garavini, Schettini, Ciconte, Samà.

I commi 1 e 4 dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di garantire celerità di realizzazione, l'ANAS provvede alla progettazione degli interventi previsti nella regione Calabria dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione.

2. L'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è così modificato:

« 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata ad affidare fin dal 31 dicembre 1991 a trattativa privata a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità a impatto ambientale e redditività economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici.

2. All'affidamento di cui al primo comma si procede previo parere del consiglio d'amministrazione dell'ANAS, che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato ».

3. L'ANAS è tenuta a realizzare nel periodo 1988-1995 gli interventi previsti

per la regione Calabria nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione: hanno la priorità gli interventi sulle strade statali nn. 18 e 106.

4. Al fine di procedere alla riqualificazione ed ammodernamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria onde adeguarla ai livelli di servizio indispensabili per l'infrastruttura portante dei traffici nazionali e dell'itinerario internazionale E 45 gravitanti sul corridoio tirrenico, l'ANAS è autorizzata ad effettuare, entro dieci mesi, direttamente e mediante l'apporto della Società concessionaria autostradale di rete, lo studio generale e la progettazione di massima degli interventi necessari per il conseguimento di sopradetti fini, a valere sulle disponibilità già autorizzate con la legge n. 910 del 1986. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità, anche finanziarie, per la realizzazione e la gestione delle opere.

Conseguentemente, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 10 divengono articolo 10-bis.
10. 18.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 miliardi nel 1988, 50 miliardi nel 1989 e 100 miliardi nel 1990, *con le seguenti:* 30 miliardi nel 1989, 70 miliardi nel 1990 e 100 miliardi nel 1991.
10. 15.

Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per le progettazioni esecutive delle opere di cui al presente articolo, i Ministeri e l'Ente ferrovie dovranno avvalersi dell'opera di professionisti associati residenti in Calabria abilitati da non oltre 8 anni.
10. 13.

Chiriano, Loiero, Napoli, Biafora.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

Per fare fronte ad esigenze straordinarie ed urgenti della città e della provincia di Reggio Calabria è prevista la somma di lire 100 miliardi nel 1988, 200 miliardi nel 1989 e 200 miliardi nel 1990 per interventi di rinnovamento e sviluppo della città e del territorio dando priorità a:

a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella città di Reggio (viabilità, scuole, servizi sociali, sportivi, culturali, eccetera), di rinnovamento dei quartieri minimi Marconi e Cusmano e di riqualificazione dei rioni Sbarre, Santa Caterina, Pescatori; potenziamento e ristrutturazione della rete idrica urbana ed estensione alle zone periferiche e collinari;

b) interventi di prevenzione antisismica, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione funzionale degli edifici pubblici della città (a partire dal teatro comunale) e della provincia e programmi di recupero del patrimonio storico ed artistico con particolare riferimento al castello aragonese, alle terme romane, alle ricerche e scavi nelle aree archeologiche della città e della provincia al fine di arricchire gli itinerari turistici e culturali della regione;

c) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico ai fini della riqualificazione ambientale e dell'organizzazione funzionale del Parco nella Collina di Pentimele, sistemazione del Lungomare di Reggio e del Lido Zerbi e loro recupero funzionale a fini urbanistici e ambientali, consolidamento e difesa dall'erosione del tratto di costa tra il Porto di Saline e Capo d'Armi interessato da un grave fenomeno di bradisismo, ristrutturazione ed attrezzatura del Porto di Saline funzionale all'uso turistico dello stesso:

d) studi di fattibilità e progettazioni del porto turistico di Reggio e di un sistema di approdi turistici lungo le coste Ionica e Tirrenica della provincia di Reggio, di una strada pedecollinare dell'Aspromonte che colleghi i Comuni di Reggio, Motta San Giovanni, Montebello, Bagaladi, San Lorenzo, Bova, Staiti, Sant'Agata Careri, Santa Lucia, Plati, Gerace, Stilo e Bivongi lungo l'itinerario interno della Magnagrecia e di una strada di collegamento tra Reggio, Santo Stefano, Gambaria, Sant'Eufemia, Cittanova, Oppido fino a Serra San Bruno lungo la dorsale appenninica.
10. 01.

Zavettieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

La regione Calabria, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove la costituzione di una società per azioni con la partecipazione della regione stessa, dei comuni interessati, delle province, delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, dei consorzi per lo sviluppo industriale e di altri eventuali soggetti pubblici e privati, per l'esercizio, la gestione e la promozione delle attività dei porti di Crotone, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Sibari e Vibo Valentia.

Per l'attuazione delle sue finalità la società, a prevalente capitale pubblico, stipulerà apposita convenzione con il Ministero della marina mercantile.

La società potrà anche eseguire, in regime di concessione, tutti i lavori di completamento, ampliamento ed ammodernamento dei porti indicati.
10. 02.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Dopo l'articolo 10-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 10-*ter*.

Il Governo, sentita la regione Calabria, è autorizzato ad istituire un sistema di punti franchi al servizio dei porti di Crotone, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Sibari e Vibo Valentia allo scopo di incentivare l'attività dei porti stessi, l'insediamento di iniziative economiche ed il potenziamento delle attività esistenti.

Con propri decreti il Ministro delle finanze, d'intesa con i Ministri della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentita la regione Calabria ed i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione civile, procederà alla individuazione delle aree di porto franco ed alla loro delimitazione in contiguità, ovvero in prossimità dei porti indicati.
10. 03.

Valensise, Parlato, Mennitti.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. L'emendamento 10. 1 risulta assorbito dal testo predisposto dal Comitato ristretto. Esprimo parere contrario agli emendamenti 10. 11, 10. 10 (anche perché nel testo del Comitato ristretto è prevista la ferrovia Locri-Gioia Tauro) e 10. 13. Esprimo parere favorevole all'emendamento 10. 12 e ritiro i miei emendamenti 10. 14 e 10. 15.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, esprimo parere contario al 10. 02 e al 10. 03. Chiedo all'onorevole Zavettieri di ritirare il suo articolo aggiuntivo 10. 01.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 10. 18 ottempera al parere vincolante espresso dalla VIII Commissione. Ritengo tuttavia che i capoversi 1 e 2 del comma 2 non debbano essere considerati vincolanti, poiché vertono su una materia estranea all'oggetto del provvedimento in esame; mi riferisco alla parte concernente l'ANAS. Viceversa, respingere la restante parte del parere significherebbe dover chiedere un ulteriore intervento da parte dell'VIII Commissione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Sono contrario ai capoversi 1 e 2 del comma 2 dell'emendamento 10. 18, trattando essi aspetti che non riguardano specificamente la Calabria. Inoltre, un loro accoglimento rappresenterebbe la negazione della filosofia che ha guidato i lavori del Comitato ristretto, per cui è stato respinto ogni tentativo di introdurre forme di affidamento alla trattativa privata e specificazioni concernenti i professionisti.

GIACOMO MANCINI. Non intendo intrattenermi sugli aspetti formali. Nel merito, si possono sollevare molte obiezioni, dal momento che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è la sola per la quale non viene richiesto il pagamento del pedaggio. L'emendamento 10. 18 sottende un'altra volontà: il passaggio di questa autostrada all'IRI con la conseguente introduzione del pedaggio. I tre punti del comma 2, quindi, non possono essere in alcun modo recepiti nel testo normativo.

Al di là delle affermazioni formali, si finisce per togliere l'unico beneficio attualmente esistente in Calabria.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle osservazioni espresse dall'onorevole Mancini, ma il regolamento deve essere rispettato. Semmai, posso assumermi la responsabilità di non considerare vincolanti i capoversi 1 e 2 del comma 2 dell'emendamento 10. 18, ma in ogni caso la restante parte del testo contenuto nel parere dell'VIII Commissione presenta natura vincolante.

In attesa di chiarire le possibili soluzioni di intesa con la VIII Commissione, propongo di accantonare l'esame dell'emendamento 10. 18.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 10. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 10. 10.

RAFFAELE VALENSISE. L'emendamento si pone in relazione all'opportunità di utilizzare il patrimonio calabro-lucano attraverso una misura che risponde ad una necessità relativa al traffico paraurbano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 10. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Lavorato ed altri 10. 12.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Ribadisco il mio parere favorevole.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

GIUSEPPE LAVORATO. Esprimo soddisfazione per il favore raccolto dalla proposta emendativa al nostro esame.

RAFFAELE VALENSISE. A mio avviso, l'esame dell'emendamento 10. 12 avrebbe dovuto precedere in linea logica quello dell'emendamento 10. 10, in quanto il primo si giustifica e si completa solo alla luce del secondo, il quale prospetta un traffico paraurbano esteso alla parte ionica della provincia. In assenza di tale realizzazione, le possibilità di sviluppo diventano limitate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lavorato ed altri 10. 12.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Chiriano ed altri 10. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avendo accantonato l'esame dell'emendamento 10. 18, la discussione dell'articolo 10 è sospesa. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi.

SAVERIO ZAVETTIERI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 10. 01.

RAFFAELE VALENSISE. Sebbene il relatore abbia espresso un parere contrario all'articolo aggiuntivo 10. 02, ciò non comporta una sua automatica reiezione. Esso sembra di poco conto, ma merita la valutazione dei colleghi perché non comporta oneri di spesa ed è virtuoso per la diversificazione dell'offerta di trasporto connessa con i singoli porti della regione. Se infatti l'offerta di servizi non verrà specificata, tali porti rimarranno nella stessa direzione di presunta concorrenza reciproca.

La proposta di legiferare con la regione per la costituzione di una società, la quale (con la partecipazione dei comuni interessati, delle province, delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dei consorzi per lo sviluppo industriale, nonché di altri eventuali soggetti pubblici e privati) possa articolare l'offerta di servizi, mi sembra meritevole di considerazione.

Se approveremo una legge priva di significato, dovremmo poi confrontarci con l'opinione pubblica.

Una delle poche risorse di cui la Calabria dispone è rappresentata dai suoi 800 chilometri di coste: queste devono offrire servizi differenziati agli operatori marittimi, secondo la lezione impartitaci da tutti i porti del Mediterraneo. È inutile erogare fondi in favore della Calabria per le più vare finalità, se poi non ci occupiamo degli aspetti veramente importanti.

Richiamo, quindi, l'attenzione dei colleghi sull'articolo aggiuntivo in questione, che ha un alto significato, in linea con gli scopi perseguiti dal progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Valensise ed altri 10. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Valensise ed altri 10. 03.

RAFFAELE VALENSISE. L'articolo aggiuntivo da noi presentato porpone che il Governo, sentita la regione Calabria, possa essere autorizzato ad istituire un sistema di punti franchi al servizio dei porti di Crotone, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Sibari e Vibo Valentia.

I punti franchi sono previsti dalla legge doganale, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il cui articolo 2 prevede che essi siano assimilati ai territori extradoganali, mentre l'articolo 166 ne disciplina l'istituzione e l'esercizio, stabilendo al primo comma che i punti franchi di cui all'articolo 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'articolo 164 (mi dispiace che non sia ora presente l'onorevole Coloni, il quale in una precedente seduta sosteneva che per l'istituzione dei punti franchi non vi è bisogno di una legge). I successivi commi dello stesso articolo 166 dispongono quanto segue:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i ministri delle finanze, del commercio con l'estero, dei trasporti e dell'aviazione civile e della marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

« Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente articolo 152, primo comma.

« Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 165 per i depositi franchi ».

La concessione di minori proporzioni in materia di esclusione di un'area del territorio dalla legge doganale è rappresentata dal deposito franco, anch'esso

previsto dall'articolo 2 del citato decreto; limiti più ampi ha, invece, la concessione rappresentata dal punto franco.

Propongo che si crei per la Calabria, la quale – ripeto – ha tra le sue pochissime risorse le coste che si sviluppano nel Mediterraneo, un sistema di punti franchi (ovviamente con uno studio concertato tra i ministri interessati e la regione) nelle zone a ridosso dei porti di interesse nazionale, allo scopo di delineare aree in cui sia possibile la manipolazione, la trasformazione, lo spostamento intermodale di merci in franchigia doganale. In tal modo, si produce a mio giudizio (e non solo a mio giudizio, dal momento che anche la CEE è ricorsa a queste forme di incentivazione, tramite regolamenti emanati tra il 1971 ed il luglio 1988), un interesse delle industrie manifatturiere a collocarsi a ridosso dei porti indicati.

Ritengo, allora, che anziché abolire il rischio di impresa, oppure in concomitanza con quel rischio di impresa fortemente attenúato cui faceva cenno l'onorevole Orsini, sia necessario da parte nostra cercare di creare un'incentivazione del tipo che ho illustrato. Questa, tra l'altro, avrebbe un costo bassissimo per l'erario, in quanto si tratterebbe di un costo progressivo, decorrente dal momento in cui venissero create le industrie. Per il momento, quindi, realizzeremmo un'operazione normativa « a costo zero », che funzionerebbe però come elemento di incentivazione per la collocazione di imprese produttrici in quelle zone, grazie alla prospettiva loro offerta di procedere alla manipolazione di merci in franchigia doganale.

Ritengo che questa sia un'occasione da non perdere e che debba essere sottopostà all'esame della Commissione; essa avrebbe meritàto maggior attenzione anche da parte del Governo.

Non considero valido l'argomento legato all'eccessivo numero di punti franchi, in quanto questi possono presentare dimensioni ridotte oppure grandissime, in perfetto collegamento con il principio della diversificazione dell'offerta di servizi. Se, per esempio, il porto di Reggio Calabria ha il suo futuro nei *container* e quello di Crotone nel trasporto di prodotti industriali, non vi è dubbio che i rispettivi punti franchi avranno estensione diversa, in connessione con le differenti necessità.

La reiezione dell'articolo aggiuntivo 10. 03 mi sembrerebbe pregiudizievole per lo spirito cui si ispira il provvedimento al nostro esame, se è vero che esso ha lo scopo di favorire lo sviluppo della Calabria, e non di piccole manovre in Calabria.

Mi auguro che colleghi esponenti di altri gruppi politici vorranno intervenire su questo punto. Sono pronto, da parte mia, ad introdurre nell'articolo aggiuntivo da me proposto le modifiche che saranno ritenute opportune e a stabilire, eventualmente, una durata temporale limitata (per esempio, otto o dieci anni) per la sua vigenza: potremmo anche decidere, infatti, di operare un intervento temporaneo.

Voglio anche ricordare che il punto franco esistente a Trieste, cui accennava l'onorevole Coloni, è stato istituito a seguito di una disposizione contenuta nel trattato di pace, la quale prevede anche la possibilità di una deroga alla limitazione stabilita nella legge doganale, ossia nel citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Insisto nel richiamare l'attenzione dei colleghi sulle problematiche da me illustrate, ribadendo la disponibilità ad accettare quelle modifiche e quel contenimento temporale che saranno considerati necessari.

Se per caso si manifestasse una contrarietà della Commissione rispetto al mio articolo aggiuntivo – che considero essenziale, anche per il suo valore di messaggio, altrimenti la legge resterebbe una sorta di elemosina che porrebbe i calabresi in condizione di essere mal giudicati dal resto del paese – sarei disponibile a ritirarlo ed a trasformarlo in ordine del giorno, sperando che possa essere accolto dal Governo.

Se neppure questa soluzione dovesse essere accettata, per non pregiudicare il

problema e per consentire il dibattito sull'argomento, lo ritirerei fancendone oggetto di una specifica proposta di legge.

Pertanto, rimango in attesa di un pronunciamento esplicito da parte degli altri colleghi su un punto importante che considero essenziale per lo sviluppo della Calabria. Altrimenti, la legge rimarrebbe strumento sterile e si giustificherebbero le perplessità espresse da autorevoli colleghi di altre regioni (come l'onorevole Orsini, il quale lamentava l'abolizione quasi totale del cosiddetto rischio d'impresa). Queste critiche hanno un loro valore e possono essere confutate solo dotando la legge di strumenti validi, che le consentano di operare con efficienza come mezzo per lo sviluppo della regione Calabria.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Valensise di trasformare l'articolo aggiuntivo 10. 03 in ordine del giorno, ponendo però una condizione che ebbi modo di sottolineare in sede di Comitato ristretto. Ritengo, infatti, che i cinque porti indicati come possibili punti franchi siano un numero eccessivo. Sono favorevole ad un ordine del giorno che impegni il Governo ad individuare, nell'ambito degli ottocento chilometri di costa della regione Calabria, un punto franco avente valenza strategica. La mancata distinzione tra i cinque porti citati nell'articolo aggiuntivo, gli unici esistenti nella regione, presenterebbe un profilo « gattopardesco ».

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole alla trasformazione dell'articolo aggiuntivo 10. 03 in ordine del giorno alle condizioni indicate dal relatore.

RAFFAELE VALENSISE. Accolgo la proposta del relatore di non fare riferimento ai singoli porti, ma ad un sistema di punti franchi. D'altra parte il punto franco non occupa tutto lo spazio portuale. Ad esempio, il porto di Trieste non è interamente zona franca. La mia proposta è nel senso di creare punti franchi all'interno dei porti della regione Calabria. Ciascun porto può avere punti franchi anche in un'area di mezzo chilometro quadrato.

Mi riservo, pertanto, di presentare un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria).

1. È costituito un consorzio obbligatorio avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Calabria. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le università della Calabria e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Calabria, di lavoratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio e in relazione alle peculiarità delle università della regione.

3-*bis*. Il consorzio assicura la totale copertura finanziaria a concorrenza dei progetti di ricerca svolti presso centri di ricerca pubblici e privati, costituiti anche in forma consortile, localizzati nella regione Calabria, a condizione che detti progetti siano approvati e parzialmente finanziati almeno con il 50 per cento della copertura delle spese del CNR, dall'IMI, o da enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, dalla CEE o da altri organismi nazionali o comunitari.

4. Per il perseguimento dello scopo istituzionale, è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire 60 miliardi di cui lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

5. Al consorzio è altresì attribuita la somma di lire 39 miliardi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e di lire 30.000 milioni complessivi per gli anni dal 1991 al 1996, per il conferimento di borse di studio biennali per diplomati e laureati residenti nella regione Calabria da fruire anche all'estero. Il bando di concorso per le borse di studio che dovrà prevedere l'ammontare dell'assegno, la durata dei corsi, le aree di disciplina, i requisiti di ammissione dei soggetti legittimati e i criteri per la formazione delle Commissioni giudicanti, è sottoposto all'approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: scientifica e tecnologica, *aggiungere le seguenti:* con sede a Reggio Calabria.

Conseguentemente sopprimere le parole: La scelta del sito dell'insediamento nonché le norme per eventuali ampliamenti vengono definite nello statuto del consorzio.

11. 6.

Zavettieri.

All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: regione Calabria, *aggiungere le seguenti:* ed ha sede a Cosenza.

11. 11.

De Julio, Nucci Mauro, Mancini Giacomo.

Dopo il comma 3, aggiungere:

In particolare il Consorzio provvederà a costituire un Centro di ricerca specializzato in sismologia, ricerche e monitoraggio ambientale ed un Istituto tecnologico per il restauro dei beni culturali anche al fine di una corretta gestione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale della regione.

11. 7.

Zavettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi del precedente articolo, con particolare riguardo all'adeguamento antisismico degli abitati ad alto rischio e per l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre il rischio sismico, la regione Calabria in collaborazione con l'ING e le università della Calabria redige, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma generale di interventi finalizzato alla acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari.

5. Il programma è sottoposto alle procedure di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

6. Per la realizzazione e l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo è prevista una spesa in ragione di lire 16 miliardi per l'anno 1988, 26 miliardi per l'anno 1989, 16 miliardi per l'anno 1990 e 6 miliardi l'anno per gli anni successivi.

11. 8.

Il Relatore.

Al comma 4, aumentare lo stanziamento per l'anno 1990 a lire: 40 miliardi.

11. 12.

De Julio.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca

scientifica e tecnologica, impegnano l'ENEL, l'ENEA ed il CNR alla realizzazione, nell'ambito della loro dotazione finanziaria, nell'area industriale di Gioia Tauro, di un centro di ricerca, sperimentazione e produzione di energia alternativa.

11. 10.

Lavorato, Garavini, Schettini, Ciconte, Samà.

SERGIO DE JULIO. Il comma 4 dell'articolo 11 prevede una spesa di 20 miliardi per il 1989 e per il 1990. L'emendamento che ho presentato propone di aumentare la spesa prevista per l'anno 1990 da 20 a 40 miliardi. Ritengo che la copertura di questo aumento di spesa debba essere rintracciata nel precedente articolo 10. Quell'articolo, da noi accantonato, prevede uno stanziamento di 200 miliardi di lire nell'ambito dei fondi per il Piano generale dei trasporti. Quindi il comma 4 dell'articolo 10 non fa carico sui fondi accantonati per gli interventi per la regione Calabria, ma parla di stanziamenti del Ministero dei trasporti.

Nel quadro finanziario che ci è stato fornito, i 200 miliardi sono considerati come facenti partre degli stanziamenti previsti per il disegno di legge al nostro esame.

Ritengo, quindi, che con le disponibilità finanziarie previste per l'attuazione del provvedimento al nostro esame sia possibile far fronte all'aumento di spesa proposto dall'emendamento che ho presentato.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Zavettieri 11. 6 e De Julio ed altri 11. 11. L'emendamento Zavettieri 11. 7 si può considerare assorbito dal testo del Comitato ristretto.

Ritiro il mio emendamento 11. 8, in quanto superato dal nuovo testo del Comitato ristretto. Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Julio 11. 12.

In sede di Comitato ristretto si era raggiunta un'intesa con i presentatori dell'emendamento 11. 10 affinché esso fosse ritirato per essere trasformato in ordine del giorno.

GIUSEPPE LAVORATO. Ritiro l'emendamento 11. 10 di cui sono primo firmatario e mi riservo di trasformarlo in ordine del giorno.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Zavettieri 11. 6, De Julio ed altri 11. 11 e De Julio 11. 12. Su quest'ultimo sono contrario per motivi di disponibilità finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zavettieri 11. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio ed altri 11. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 11. 12, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Università, Istituto superiore dei trasporti e Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 100 miliardi a favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere inserite nel progetto generale in corso di realizzazione e per le spese conseguenti in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A decorrere dall'anno accademico 1989-1990 è istituita l'Università degli studi di Catanzaro, che assorbe le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, istituite dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

3. L'Università degli studi di Catanzaro è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

4. All'Università degli studi di Catanzaro sono trasferiti gli immobili e le attrezzature di proprietà dell'Università di Reggio Calabria, già assegnati alle facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, nonché i beni mobili e ed immobili concessi alle stesse facoltà a qualsivoglia titolo da altri enti in virtù dell'articolo 30 della legge 14 agosto 1982, n. 590. L'Università degli studi di Catanzaro subentra nei contratti stipulati dall'Università di Reggio Calabria per il funzionamento delle facoltà medesime.

5. All'Università di Catanzaro sono trasferiti i fondi già attribuiti dall'Università di Reggio Calabria alle facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza.

6. È trasferito all'Università degli studi di Catanzaro il personale docente e non docente della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria.

7. L'istituzione dell'Università degli studi di Catanzaro diventerà operativa non appena sarà costituito il consiglio d'amministrazione, nella sua composizione prevista dall'ordinamento universitario.

8. Per la realizzazione di nuove strutture e per le conseguenti spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche a favore delle Università degli studi di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. Per la realizzazione di nuove strutture e per le conseguenti spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche a favore dell'Università degli studi di Catanzaro, è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

10. Le somme di cui ai precedenti commi 1, 8 e 9 sono utilizzate dalle predette università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

11. All'Università degli studi della Calabria sono assegnati cento posti di ricercatore universitario, in ragione di 40 posti per il 1988 e 30 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. Alla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università statale della Calabria è attribuito un contingente straordinario di 5 posti di professore di ruolo di prima fascia e di 5 posti di professore di ruolo di seconda fascia, per lo sdoppiamento degli insegnamenti fondamentali.

13. All'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati cinquanta posti di ricercatore universitario, in ragione di 20 posti per il 1988 e 15 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

14. All'Università degli studi di Catanzaro sono assegnati cinquanta posti di ricercatore universitario, in ragione di 20 posti per il 1988 e 15 posti per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

15. Limitatamente all'applicazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 362, le facoltà ed i corsi di laurea delle università statali della Calabria, di Reggio Calabria e Catanzaro, sono equiparati alle facoltà ed ai corsi di laurea di nuova istituzione, per tutto il periodo di validità della presente legge.

16. È istituito, con sede a Reggio Calabria, l'Istituto superiore dei trasporti, con compiti di ricerca e formazione post-universitaria nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione. L'Istituto è realizzato da un corsorzio costituito dalla regione Calabria, dall'Università della Calabria, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero degli affari esteri-Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e

dalle ferrovie dello Stato. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, enti di ricerca ed imprese pubbliche e private.

17. Per la realizzazione degli scopi previsti, il consorzio di cui al comma precedente presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un progetto per accedere ai finanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64.

18. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1985, n. 224, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è designata all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiori presso gli uffici dell'amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

19. La sede stessa può anche provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle regioni, province e comuni meridionali sulla base dei criteri e modalità fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, anche per le attività di cui al comma 7.

20. La sede di Reggio Calabria è designata a provvedere, altresì, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

21. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione una assegnazione straordinaria di lire 14 miliardi di cui 4 miliardi per il 1989 e di 6 miliardi per il 1990, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Poiché per i commi 11, 12, 13, 14 e 16 non vi è copertura finanziaria, chiedo di sospendere l'esame dell'articolo 12 ai fini di un più approfondito esame in sede di Comitato ristretto.

SERGIO GARAVINI. A seguito dell'episodio verificatosi sul decreto per la città di Reggio Calabria, dichiaro che il gruppo comunista non parteciperà in ogni caso ai lavori del Comitato ristretto, poiché ha potuto verificare che non si dà alcun seguito alle intese raggiunte in quella sede.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 12 è sospeso per un suo approfondimento in sede di Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi).

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, gestione ed ampliamento delle

strutture ed attrezzature, è concesso alla stessa Stazione sperimentale un contributo straordinario di lire 1 miliardo per il 1989 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le stesse finalità il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari della predetta Stazione sperimentale è elevato, rispettivamente, a quindici, a cinque e a tre. Gli oneri derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 gravano sullo stesso contributo straordinario e sono iscritti negli appositi capitoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativi al personale della Stazione sperimentale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo).

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 800 miliardi in quote annuali di lire 100 miliardi a decorrere dal 1988.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutuata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda del consorzio, con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce la valuta mutuata dall'estero e provvede alla conversione in lire, su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio comunicano telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi e i relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi stessi per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella regione, attività edilizie dirette alla ristrutturazione, alla riqualificazione, al consolidamento e all'adeguamento antisismico di immobili ed abitazioni in conformità alle norme urbanistiche e delle leggi vigenti, ricadenti nei centri storici. Tali finanziamenti avranno per oggetto quei comuni i cui piani di recupero siano stati approvati, con la conseguente ripartizione: per il 50 per cento i comuni superiori ai 50 mila abitanti, per il restante 50 per cento gli altri comuni secondo priorità definite dalla regione sulla base del particolare valore storico, culturale e paesaggistico o del particolare degrado.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui rimborsabili in dieci anni in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento, che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi possono essere agevolati dalla regione Calabria con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia agevolata. A tal fine sono concessi alla regione stessa contributi straordinari decennali di lire 7 miliardi da iscrivere

nello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1989 al 1996.

10. Le banche interessate si assumono il rischio del buon fine delle singole operazioni e possono pretendere solo il rimborso dei costi, rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi deve avere lo stesso valore per tutti gli istituti interessati ed è controllata dal Ministero del tesoro.

Gli onorevoli Chiriano e Loiero hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 8, sostituire l'espressione: per il 50 per cento i comuni superiori ai 50 mila abitanti, *con la seguente:* per il 50 per cento i comuni superiori ai 15 mila abitanti.
14. 1.

Gli onorevoli Chiriano, Loiero e Biafora hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli istituti di credito per i finanziamenti concessi, le cui pratiche dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, si avvarranno delle eventuali garanzie reali per il mutuo limitatamente all'immobile oggetto dell'intervento.
14. 2.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Chiriano e Loiero 14. 1. L'emendamento Chiriano ed altri 14. 2 risulta assorbito nel testo del Comitato ristretto.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiriano e Loiero 14. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito e capitalizzazione della società finanziaria regionale).

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 49 miliardi, da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammessi ad operare, con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite od utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale deve essere tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al comma 1 un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello fissato dal Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 49 miliardi di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. È concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 160 miliardi, di cui lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990, ai fini della costituzione del capitale della società finanziaria regionale.

Gli onorevoli Chiriano e Loiero hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: nei restanti territori del Mezzo-

giorno *con le seguenti:* nelle regioni dove il tasso di interesse è più basso.
15. 1.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Poiché in sede di Comitato ristretto il contenuto dell'emendamento 15. 1 è stato oggetto di un'ampia discussione senza che si delineasse una soluzione accettabile, esprimo parere contrario.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiriano e Loiero 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Programma di interventi di adeguamento antisismico).

1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici o di pubblica utilità od adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e di quelli privati di interesse storico ed artistico così definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per il coordinamento della protezione civile realizzano congiuntamente un programma di interventi, previo parere della regione Calabria da esprimersi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, per una spesa complessiva di lire 290 miliardi di cui 90 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, che a tal fine, per gli anni predetti, è integrato, rispettivamente, con somme di pari importo.

2. Gli interventi che interessano edifici pubblici come definiti al comma 1 sono a totale carico della spesa prevista dallo stesso comma 1.

3. Per gli interventi in edifici privati indicati al comma 1 è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'importo del progetto riconosciuto ammissibile.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, con particolare riguardo all'adeguamento antisismico degli abitanti ad alto rischio e per l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre il rischio sismico, la regione Calabria, in collaborazione con l'ING e le università della Calabria, redige, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato alla acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari.

5. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo sono definiti con le modalità, e sono posti a carico, della legge n. 64 del 1986.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per garantire una maggiore sicurezza, rispetto ad eventi sismici, degli edifici pubblici o di pubblica utilità od adibiti ad uso pubblico, ivi compresi quelli per il culto, e di quelli privati di interesse storico ed articolo così definiti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 290 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1988 e lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

agosto 1982, n. 547, che a tal fine, per gli anni predetti, è integrato, rispettivamente, con somme di pari importo. La regione Calabria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre un programma di interventi. Ove la regione non provveda nel termine sopra indicato, il programma di interventi sarà predisposto congiuntamente dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
16. 2.

Principe.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Sistemi urbani).

Per l'attuazione di interventi organici volti alla riqualificazione dei maggiori sistemi urbani della Calabria attraverso idonee infrastrutture e servizi qualificati alla comunità e alle attività produttive, la regione, anche al fine di coordinare i propri interventi programmatori in materia, promuoverà la conclusione di specifici accordi di programma con gli enti locali e le altre amministrazioni eventualmente interessate, attraverso i quali saranno individuati gli interventi da effettuare, determinandone i tempi di esecuzione, le modalità del coordinamento nella fase attuativa e il finanziamento.

Agli accordi di programma si applicano, per quanto possibile, le norme previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986.

La regione finanzierà gli interventi in essi previsti, non coperti da altre leggi nazionali, straordinarie o di settore, con i fondi derivanti da un contributo speciale di lire 50 miliardi per l'anno 1989, 150 miliardi per l'anno 1990, 100 miliardi per l'anno 1991, 100 miliardi per il 1992, 100 miliardi per il 1933 che all'uopo è ad essa assegnato ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
16. 01.

Ciconte, Schettini, Garavini, Lavorato, Samà.

*Dopo l'articolo 16-*bis, *aggiungere il seguente:*

CAPO II-*bis*.

ART. 16-*ter*.

(Provvedimenti per la città di Reggio Calabria).

1. Il 40 per cento dei finanziamenti previsti dall'articolo 18-*bis* è destinato a programmi per la riqualificazione urbana della città di Reggio Calabria, con una priorità per le urbanizzazioni primarie e secondarie delle aree degradate di edilizia popolare.

2. Un finanziamento straordinario di lire 30 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989, 40 miliardi per il 1990 è destinato al comune di Reggio Calabria per la redazione ed attuazione di progetti per il completamento del risanamento dei « quartieri minimi », costruiti dopo il terremoto del 1908, e delle zone malsane, con la costruzione di alloggi sostitutivi.

3. È concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 50 miliardi per lo sutdio e la realizzazione di un programma per la viabilità ed il traffico urbano, per l'ammodernamento dell'azienda di trasporto, per un sistema di parcheggi in grado di risolvere problemi di congestione urbana e di inquinamento acustico.

4. Il Ministro dei trasporti è autorizzato, nell'ambito dei propri programmi, a finanziare con priorità l'allungamento delle piste, un nuovo e più moderno sistema di *radar* all'aeroporto dello Stretto « Tito Minniti » ed il collegamento rapido con Messina.

5. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato, sui fondi ordinari di bilancio, a provvedere con priorità all'ammodernamento ed adeguamento del porto di Reggio Calabria rendendo agibile la banchina di ponente e a procedere al finanziamento delle strutture e delle infrastrutture necessarie.

6. Il Ministro dei trasporti impegna l'Ente ferrovie dello Stato, nell'ambito dei

propri programmi, a concordare con le regioni Calabria e Sicilia e con i comuni di Reggio, Messina e Villa San Giovanni le opere più urgenti per un potenziamento dei trasporti nell'area dello Stretto e provvedere alla loro realizzazione.

8. È istituito, con sede a Reggio Calabria, l'Istituto superiore dei trasporti, con compiti di ricerca e formazione nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione. L'Istituto è realizzato da un consorzio promosso dalla regione Calabria e dall'Università di Reggio Calabria, come soci fondatori, con la partecipazione dell'Università della Calabria, del CNR, del Ministero dei trasporti, dell'Ente ferrovie dello Stato. Possono partecipare altri enti pubblici, enti di ricerca, imprese pubbliche e private in collaborazione con il Dipartimento per la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo. Per la realizzazione degli scopi previsti è attribuita al consorzio un fondo di dotazione di 50 miliardi in ragione di 30 miliardi nel 1988 e di 10 miliardi nel 1989 e 1990. Per la copertura dell'onere finanziario si fa fronte con il fondo di cui all'articolo .... della presente legge. Agli oneri a carico del CNR e dell'Ente ferrovie dello Stato si fa fronte con accantonamenti sui rispettivi bilanci.

9. Nel quadro della definizione del consorzio per l'attività scientifica e di ricerca tecnologica in Calabria, di cui all'articolo 13 della presente legge, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è impegnato a definire l'articolazione territoriale e di gestione in relazione alla specificità dei campi di intervento dell'Università di Reggio Calabria nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dell'agricoltura.

10. Il Ministro dei beni culturali e ambientali concede alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 20 miliardi per la promozione e la costruzione, con sede a Reggio Calabria, di un'Istituto regionale per i beni artistici, culturali ed ambientali. L'Istituto costituisce uno strumento della programmazione regionale nel settore con compiti di intervento nel campo dell'archeologia marina e di attività conoscitive e di consulenza relativa al restauro, alla salvaguardia, alla ricerca, alla promozione di informazioni ed alla didattica.

11. Nell'ambito degli interventi sui beni culturali di cui all'articolo 8, punto *b)*, della presente legge, la regione Calabria è autorizzata a destinare la somma di 9 miliardi di lire nel triennio per il restauro del teatro comunale di Reggio Calabria e la realizzazione delle opere necessarie per la sua destinazione a centro polivalente per le attività artistiche e culturali della città.

16. 02.

Lavorato, Ciconte, Garavini, Schettini, Samà.

Dopo l'articolo 16-bis, *aggiungere i seguenti:*

ART. 16-*ter*.

1. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro.

ART. 16-*quater*.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, è aumentato di 40 unità. Con uno o più

decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro, compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro e della natura degli affari giudiziari, utilizzando l'aumento di cui al presente comma.

2. La dotazione organica dei segretari giudiziari è aumentata di 20 unità. La dotazione organica dei coadiutori dattilografi giudiziari è aumentata di 30 unità. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro, compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dai carichi di lavoro, utilizzando gli aumenti di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 valutato, in ragione di anno, in lire 2.064 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 07.

De Julio.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Principe 16. 2 e sull'articolo aggiuntivo Ciconte ed altri 16. 01.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il contenuto dell'articolo aggiuntivo 16. 01 è compreso nel testo del provvedimento in esame.

VINCENZO CICONTE. A me non risulta.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In ogni caso, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 16. 01 e concordo con i pareri formulati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Principe 16. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciconte ed altri 16. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Così come concordato all'inizio della seduta, gli articoli aggiuntivi Lavorato ed altri 16. 02 e De Julio 16. 07 sono accantonati.

Poiché ai successivi articoli 17, 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III

NORME PROCEDURALI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 17.

(Snellimento delle procedure).

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti dalla presente legge, in ordine alle domande di concessione in materia edilizia:

a) qualora, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non siano state comunicate le determinazioni dell'amministrazione comunale, l'organo regionale di controllo provvede entro 20 giorni alla nomina di un apposito commissario che si pronunzia, al riguardo, entro i successivi 30 giorni;

b) nel caso che la concessione comunale sia subordinata ad adempimenti di uffici periferici e decentrati dell'amministrazione dello Stato, ivi comprese quelle autonome, decorsi 30 giorni dalla richiesta rivolta agli uffici stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Gli interventi da cui alla presente legge sono attuati su aree dotate di strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore delle legge 6 agosto 1967, n. 765.

3. Per tutte le opere e gli interventi pubblici previsti nella presente legge, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri od atti autorizzativi comunque denominati previsti da legge o regolamenti, se richiesti dai soggetti titolari dei relativi progetti, sono rilasciati dai rappresentanti degli organismi competenti nell'ambito di un'apposita conferenza di servizio nella quale i pareri o gli atti medesimi, ove già adottati, possono pervenire anche per corrispondenza. La conferenza di servizio è indetta, entro 30 giorni dalla richiesta, dal prefetto della provincia in cui il progetto deve realizzarsi. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbono rilasciare i pareri o gli atti di cui al presente comma è inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame, almeno trenta giorni prima della data della conferenza di servizio.

4. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

(È approvato).

ART. 18.

(Rinvio e coordinamento con le norme della legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli per gli interventi finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

(È approvato).

ART. 19.

(Contributo speciale).

1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 233 miliardi per le spese sostenute durante l'anno 1987 per il perseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertitio, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali della regione Calabria possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti di organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, con arrotondamento all'unità.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di riqualificare gli apparati burocratico-amministrativi, devono predisporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di ristrutturazione e di ampliamento delle rispettive piante organiche. In caso di inadempienza nel termine di cui sopra provvederà ai relativi adempimenti il presidente della giunta regionale entro il termine di 60 giorni dal realizzarsi dell'inadempienza. A tal fine è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 30 miliardi a decorrere dal 1990. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, approva il piano di riparto degli aumenti di

organico nella misura di 1.000 unità complessive. Gli enti interessati sono autorizzati a disporre le assunzioni solo dopo l'approvazione del piano di riparto e l'effettiva assegnazione della corrispondente dotazione finanziaria.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo pari a lire 30 miliardi nell'anno 1990 si fa fronte a carico dello stanziamento previsto per il medesimo anno dall'articolo 22.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: 1.000 unità complessive, *con le seguenti:* 4.000 unità complessive.
20.1.

Chiariano, Loiero.

All'articolo 20, comma 2, dopo le parole: Ministero dell'interno, *aggiungere le seguenti:* quale concorso straordinario.
20. 2.

Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.
(Organico della magistratura).

L'organico della magistrtura è aumentato di 42 unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico per le qualifiche dei coadiutori e dei segretari. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto di corte di appello di Catanzaro e della sezione distaccata di Reggio Calabria, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Al maggior onere stimato in ragione d'anno in lire 6.500 milioni si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce provvedimenti per il personale civile e penitenziario (segretari, coadiutori, eccetera).

TABELLA.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

1. *Corte di appello di Catanzaro.*

Procura generale di Catanzaro: 1 sostituto;
Tribunale di Catanzaro: 3 giudici;
Tribunale di Cosenza: 1 giudice;
Procura della Repubblica di Cosenza: 1 sostituto;
Tribunale di Crotone: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Crotone: 3 giudici;
Procura della Repubblica di Crotone: 1 sostituto;
Tribunale di Lamezia Terme: 1 giudice;
Tribunale di Paola: 1 presidente di sezione;
Tribunale di Paola: 2 giudici;
Tribunale di Rossano: 1 giudice;
Pretura di Catanzaro: 1 pretore;
Pretura di Crotone: 2 pretori;
Pretura di Lamezia Terme: 1 pretore;
Pretura di Paola: 1 pretore;
Pretura di Vibo Valentia: 1 pretore.

2. *Sezione distaccata corte di appello di Reggio Calabria.*

Procura generale di Reggio Calabria: 3 consiglieri;
Tribunale di Reggio Calabria: 1 sostituto;
Tribunale di Reggio Calabria: 1 presidente di sezione;
Procura della Repubblica di Reggio Calabria: 3 giudici;
Tribunale di Locri: 2 sostituti;
Procura della Repubblica di Locri: 2 giudici;
Tribunale di Palmi: 1 sostituti;
Procura della Repubblica di Palmi: 2 giudici;
Pretura della Repubblica di Reggio Calabria: 2 sostituti;
Pretura di Locri: 1 pretore;

Pretura di Palmi: 1 pretore;

Pretura di Melito Porto Salvo: 1 pretore

20. 01.

Ciconte, Garavini, Lavorato, Samà.

PIERO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Chiriano e Loiero 20. 1, in quanto il suo contenuto contrasta con le indicazioni suggerite dal Governo.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento Chiriano e Loiero 20. 1. Sull'emendamento del relatore 20. 2, invece, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiriano e Loiero 20. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

VINCENZO CICONTE. Poiché l'articolo aggiuntivo 20. 01 concerne l'aumento dell'organico della magistratura, ritengo sia opportuno esaminarlo in modo specifico in un diverso momento.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Preannuncio fin d'ora parere favorevole su tale articolo aggiuntivo. Si tratta, peraltro, di una disposizione inserita nel decreto per Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Ciconte ed altri 20. 01 si intende accantonato in base al criterio concordato all'inizio della seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria).

1. È istituita la corte di appello autonoma di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989, si fa fronte a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 22 della presente legge per gli anni medesimi.

Gli onorevoli De Julio, Nucci Mauro e Mancini Giacomo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: È istituita *con le seguenti:* Sono istituite, *e dopo la parola:* Palmi *aggiungere le seguenti:* e la sezione distaccata di corte di appello di Catanzaro con sede a Cosenza avente giurisdizione sul territo-

rio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. *Conseguentemente: al comma 2, dopo le parole:* Reggio Calabria, *aggiungere le seguenti:* e della sezione distaccata di Cosenza della corte di appello di Catanzaro; *al comma 3, dopo la parola:* medesima, *aggiungere le seguenti:* nonché di presidente della sezione staccata di Cosenza della corte di appello di Catanzaro e di avvocato generale presso la sezione medesima; *ed al comma 4, sostituire la parola:* entra *con le seguenti:* e la sezione distaccata di Cosenza della corte di appello di Catanzaro entrano.
21. 1.

Gli onorevoli Lavorato, Ciconte, Samà, Garavini e Schettini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-*bis*.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanare il patrimonio edilizio comunale ed i cosiddetti quartieri « minimi »;

b) realizzare l'urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificare le reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturare e completare gli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) realizzare il potenziamento delle strutture universitarie e delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;

e) eseguire le opere urbane ed infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo Stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi e Saline Ionica;

f) sistemare l'asse viario urbano della città di Reggio Calabria ed ammodernare i raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzare un sistema di parcheggi sotterranei;

g) realizzare un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) realizzare opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzare ed ammodernare le attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. L'area dell'*ex* ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata alla realizzazione della Scuola allievi carabinieri.

3. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta formulata dal presidente della giunta regionale della Calabria, su conforme parere del sindaco di Reggio Calabria, sentiti i sindaci degli altri comuni interessati ed il presidente della provincia.

4. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità e nei termini indicati nel programma di cui al comma 3. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione rispetto ai termini stabiliti dal programma, gli interventi sono realizzati dal presidente della giunta regionale della Calabria. I sindaci ed il presidente della giunta regionale della Calabria devono in ogni caso rispettare le disposizioni di cui alla legge 13 settembre

1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

5. Le somme destinate alla elaborazione dei progetti ed alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, di lire 280 miliardi nel 1989 e di lire 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: « Presidenza del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dai sindaci o dal presidente della giunta regionale della Calabria.

6. Le convenzioni ed i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria »;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-*ter*.

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il sindaco di Reggio Calabria propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza individuando il soggetto al quale è affidata la gestione del programma.

2. L'accordo di programma è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

3. Agli inteventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, può provvedere direttamente il presidente della giunta regionale della Calabria.

ART. 21-*quater*.

1. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

ART. 21-*quinquies*.

1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-*sexies*.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, è aumentato di 40 unità. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro, compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro e della natura degli affari giudiziari, utilizzando l'aumento di cui al presente comma.

2. La dotazione organica dei segretari giudiziari è aumentata di 11 unità. La dotazione organica dei coadiutori dattilografi giudiziari è aumentata di 10 unità. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dai carichi di lavoro, utilizzando gli aumenti di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2 valutato, in ragione di anno, in lire 2.064 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fine del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-*septies*.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e

tecnici del comune di Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del comune, limitata a non più di 5 unità di personale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionamento ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni.

3. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune.

4. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

21. 03.

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminante interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

a) risanare il patrimonio edilizio comunale ed i cosiddetti quartieri « minimi »;

b) realizzare l'urbanizzazioe primaria, secondaria e riqualificare le reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

c) ristrutturare e completare gli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

d) realizzare il potenziamento delle strutture universitarie e delle infrastrutture del porto e dell'aeroporto;

e) eseguire le opere urbane ed infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo Stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi e Saline Ionica;

f) sistemare l'asse viario urbano della città di Reggio Calabria ed ammodernare i raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzare un sistema di parcheggi sotterranei;

g) realizzare un'area attrezzata a verde pubblico per la riqulificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

h) realizzare opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria, tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

i) realizzare ed ammodernare le attrezzature sportive e per il tempo libero;

l) assicurare l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria.

2. L'area dell'*ex* ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata alla realizzazione della Scuola allievi carabinieri.

3. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentitio il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta formulata dal presidente della giunta regionale della Calabria, su conforme parere del sindaco di Reggio Calabria, e sentiti i sindaci degli altri comuni interessati ed il presidente della provincia.

4. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità e

nei termini indicati nel programma di cui al comma 3. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione rispetto ai termini stabiliti dal programma, gli interventi sono realizzati dal presidente della giunta regionale della Calabria. I sindaci ed il presidente della giunta regionale della Calabria devono in ogni caso rispettare le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

5. I sindaci dei comuni interessati, previa delibera della giunta comunale, possono stipulare, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi, per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

6. Le somme destinate alla elaborazione dei progetti ed alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, di lire 280 miliardi nel 1989 e di lire 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata: « Presidenza del Consiglio dei ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria ». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dai sindaci o dal presidente della giunta regionale della Calabria.

7. Le convenzioni ed i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione.

8. All'onere dervante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 170 milardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria »;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 1, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Ai fini dell'attuazione dei programma di cui all'articolo 1, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il sindaco di Reggio Calabria propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza individuando il soggeto al quale è affidata la gestione del programma.

11. L'accordo di programma è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è

vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

12. Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.

13. In caso di inerzia e di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, può provvedere direttamente il presidente della giunta regionale della Calabria.

14. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

15. Al fine di promuovere la reazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990.

16. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

17. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno ».

17-*bis*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, è aumentato di 40 unità. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro, compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro e della natura degli affari giudiziari, utilizzando l'aumento di cui al presente comma.

19. La dotazione organica dei segretari giudiziari è aumentata di 11 unità. La dotazione organica dei coadiutori dattilografi giudiziari è aumentata di 10 unità. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Catanzaro, compresa la sezione distaccata di Reggio Calabria, tenuto conto delle esigenze determinate dai carichi di lavoro, utilizzando gli aumenti di cui al presente comma.

20. All'onere derivante dai commi 1 e 2 valutato, in ragione di anno, in lire 2.064 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie ».

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e

tecnici del comune di Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del comune, limitata a non più di 5 unità di personale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati.

23. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni.

24. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune.

25. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

21. 04.

GIACOMO MANCINI. Ritengo che l'articolo riguardante l'istituzione della corte di appello di Reggio Calabria vada accantonato. Vi siete già pronunciati in tal senso sulla ricerca scientifica per l'università, per cui non è proponibile modificare opinione nel caso dell'articolo 21.

GIUSEPPE LAVORATO. Il gruppo comunista è disponibile a votare subito l'articolo 21.

FRANCESCO NUCARA. Chiedo, a nome del gruppo repubblicano, di procedere alla votazione dell'articolo 21, perché il problema relativo alla corte d'appello di Reggio Calabria è della massima urgenza.

PRESIDENTE. Anche il gruppo democristiano ha dato la sua disponibilità a votare l'articolo 21.

GIACOMO MANCINI. Signor presidente, mi deve spiegare per quale ragione le altre questioni riguardanti Reggio Calabria sono state accantonate, mentre quelle relative alla corte di appello devono essere approvate immediatamente. In tal modo si procede con prepotenza!

VINCENZO CICONTE. Il gruppo comunista insiste perché si votino tutti gli articoli aggiuntivi che riguardano Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di esaminare al termine della discussione tutti gli articoli aggiuntivi concernenti Reggio Calabria, in considerazione della loro valenza politica. Poiché dovremo riunire il Comitato ristretto per altre questioni, possiamo rinviare l'esame dell'articolo 21 alla prossima seduta. Oggi si terrà una riunione dell'ufficio di presidenza e, in quella sede, potremmo stabilire una data.

FRANCESCO NUCARA. Ritengo che il problema dell'autonomia della corte di appello di Reggio Calabria, specie in questo periodo, richieda un segnale politico da parte del Parlamento. Si tratta, infatti, di una questione che concerne l'ordine pubblico; inoltre, non era compresa nel vecchio decreto-legge e non è prevista in quello preannunciato dal Governo.

A nome del gruppo repubblicano, insisto affinché si voti l'articolo 21.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, ma mi permetto di insistere sulla mia proposta.

GIACOMO MANCINI. Per quanto riguarda la questione relativa alla corte di appello di Reggio Calabria, ritengo opportuno richiedere il parere della Commissione giustizia. È inammissibile che la VIII Commissione riesca ad imporre la trattazione delle questioni ANAS e su un argomento così rilevante non si decida di interpellare la Commissione competente!

GIUSEPPE LAVORATO. Siamo contrari al rinvio: abbiamo una pluralità di emendamenti sui quali concordiamo.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo più saggio rinviare l'esame dell'articolo 21, nonché degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, e dell'articolo 22, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, ad altra seduta la cui data sarà fissata dall'ufficio di presidenza convocato per questo pomeriggio alle ore 16.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO